



**CORTE DEI CONTI**

PROCURA REGIONALE PER IL PIEMONTE

**GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE  
DEL RENDICONTO GENERALE  
DELLA REGIONE PIEMONTE  
2024**

**Memoria della Procuratrice regionale  
Presidente Fernanda Fraioli**

**UDIENZA DEL 16 LUGLIO 2025**



CORTE DEI CONTI





CORTE DEI CONTI

---

PROCURA REGIONALE PER IL PIEMONTE

**GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE  
DEL RENDICONTO GENERALE  
DELLA REGIONE PIEMONTE  
2024**

**Memoria della Procuratrice regionale  
Presidente Fernanda Fraioli**

**UDIENZA DEL 16 LUGLIO 2025**

## **Magistrati relatori**

### *Introduzione*

Fernanda FRAIOLI

### *“Il quadro finanziario generale regionale”*

Fernanda FRAIOLI, Alessandro NAPOLI, Marco MORMANDO, Carlo Alberto MARTINI,  
Nicola PERETTI

### *“La gestione sanitaria regionale”*

Fernanda FRAIOLI, Letizia DAINELLI, Massimo VALERO

### *Conclusioni*

Letizia DAINELLI

## **Nucleo di revisione amministrativo della Procura regionale**

Cinzia DE LUNA, Maria Carmela GIANGROSSO, Chiara LO PRESTI, Gaetano Livio  
PALMIERI, Giuliangela PROIETTI BOCCHINI, Elisa SOLITARIO, Alessandra  
SQUARTINI

**Coordinamento:** Giuliangela PROIETTI BOCCHINI

## **INTRODUZIONE**

L'autonomia finanziaria riconosciuta alle Regioni in materia di entrata e di spesa nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento della UE – per quanto ormai notoria e consolidata – richiede, pur sempre, un accertamento della conformità di quanto operato mediante il giudizio sul rendiconto regionale da parte della Corte dei conti in esecuzione di un adempimento normativo di cui risulta intestataria.

Tanto, pur nella più assoluta consapevolezza – per usare le parole della Corte costituzionale nella sentenza n.72 del 2012 – che *“le sfere di competenza della Regione e della Corte dei conti si presentano distinte e non confliggenti”*.

E non diversamente potrebbe essere, atteso che *“l’una consiste nel controllo politico da parte dell’assemblea legislativa delle scelte finanziarie dell’esecutivo, illustrate nel rendiconto, l’altra nel controllo di legittimità/regolarità (la “validazione”) del risultato di amministrazione e cioè delle «risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale dell’ente» (sentenze n. 247 del 2021 e n. 235 del 2015) su cui si basa il rendiconto, alla luce dei principi costituzionali di stabilità finanziaria.*

E, l’ineludibilità dell’intervento della Sezione Regionale della Corte dei conti è sancita con l’affermazione che *“quest’ultimo controllo, riservato al giudice contabile quale organo di garanzia della legalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche, non può arrestarsi per il sopravvenire della legge regionale di approvazione del rendiconto generale, proprio in quanto strumentale ad assicurare il rispetto dei precetti costituzionali sull’equilibrio di bilancio”*.

Così la Corte costituzionale nella sentenza n. 72/2012 che, purtuttavia in merito non è l’unica, posto che con la pronuncia n. 184/2022, precisa che *“questa Corte, sin da tempo risalente, ha ravvisato i tratti salienti del giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato, affidato alla Corte dei conti e disciplinato dagli articoli da 39 a 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), nelle forme della giurisdizione contenziosa, quindi, in particolare, nella «previa trattazione in*

*udienza pubblica, con la partecipazione del Procuratore Generale, in contraddittorio dei rappresentanti dell'Amministrazione» (sentenza n. 121 del 1966)”.*

Con ciò sancendo, quindi, la partecipazione del Procuratore Regionale in un'attività dichiaratamente rientrante nella sfera della Sezione regionale di controllo, ma anche chiarendo la portata del suo intervento in un giudizio di validazione diretto all'attestazione della correttezza e della legittimità dell'operato dell'ente nella gestione delle risorse finanziarie utilizzate nel corso dell'esercizio precedente.

È ormai notoria la modalità contenziosa con la quale si svolge l'annuale giudizio di parificazione finalizzato a tale dichiarazione di regolarità (o meno) del conto consuntivo delle Regioni sia a statuto ordinario che speciale che, anche per questo anno, vede l'odierno consesso riunito per procedere con riferimento al Rendiconto Generale della Regione Piemonte, per l'anno 2024.

Una presenza, quindi, che si estrinseca nel potere istituzionalmente intestato al Pubblico Ministero di agire in giudizio per la tutela degli interessi dell'intera collettività alla corretta gestione delle risorse pubbliche e, in specie, anche nel potere di impugnare la decisione di parificazione del Rendiconto Generale Regionale, adottata dalla Sezione regionale di controllo, laddove si ritenga lesiva dei citati interessi.

Come ricordato anche dal Presidente della Corte dei conti in sede di Relazione sul Rendiconto Generale dello Stato 2024 dello scorso mese di giugno, l'intervento del Procuratore, unitamente alle formalità della giurisdizione contenziosa, *“è obbligatorio e conferisce certezza alla pronuncia, ai fini di garanzia dell'equilibrio economico finanziario e della corretta gestione”, perché “mediante la parificazione del Rendiconto, l'ausiliarità della Corte dei conti si estrinseca nella salvaguardia della legalità finanziaria, in attuazione dei parametri costituzionali e dei principi del diritto dell'Unione europea.*

*È, dunque, un giudizio aderente alla realtà amministrativa e coerente con i principi di responsabilità e legalità, che devono orientare l'azione gestionale, soprattutto laddove sono in gioco risorse collettive”<sup>1</sup>.*

*A cui ha fatto eco il Procuratore Generale nel riconoscere che “la particolare natura del procedimento – che si svolge nel solco delle attività demandate agli uffici di controllo, caratterizzato, nel tratto finale, dalle formalità della giurisdizione – con cui la parificazione trova compimento dinanzi alle Sezioni Riunite, ne esalta il valore costituzionale di accertamento e verifica della regolarità delle scritture contabili”<sup>2</sup>.*

Purtuttavia, va ricordata la sua peculiarità di potere contingentato, così come fatto anche nella recente deliberazione n. 10/SEZAUT/2025/INPR dalla Sezione Autonomie la quale, nel dettare le Linee di Orientamento sulle Parifiche regionali, ha richiamato le forme della giurisdizione indicate dall'art. 40 del T.U. del 1934 che riguardano soltanto le modalità che disciplinano l'ultima fase dell'attività, e cioè la trattazione in udienza pubblica, la deliberazione delle questioni (tra queste, l'eventuale sospensione del giudizio per incidente di costituzionalità) e la decisione finale.

Tutte, comunque, non incidenti sulla sostanza della parifica, che è e rimane un procedimento da ascrivere alla funzione – ausiliaria – di controllo.

Il rapporto, allora, con la Procura nel procedimento di controllo – ai sensi della deliberazione n. 14/SEZAUT/2014 e della nota del Presidente della Corte n. 1250-16/5/2018-PRES-A45-P – comporta che il rappresentante dell'Ufficio del Pubblico Ministero svolga un ruolo di garanzia, a tutela degli interessi della collettività alla corretta e proficua gestione delle risorse pubbliche, da realizzarsi attraverso un “costruttivo raccordo” con la Sezione di controllo durante l'intero iter procedimentale propedeutico all'udienza di parificazione.

---

<sup>1</sup> Giudizio di Parificazione del Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2024 del 26 giugno 2025.

<sup>2</sup> *Id.*, Requisitoria orale del Procuratore Generale.



Tanto determina che l'integralità del potere istruttorio resti intestato all'ufficio di controllo al quale la Procura, dopo l'operata piena condivisione di documenti ed osservazioni da parte di questi, può rivolgere richiesta dei necessari chiarimenti perché, nella presente sede non ha intestato un autonomo potere istruttorio – come invece nella differente sede giurisdizionale – che le impedisce di rivolgere, direttamente o indirettamente, agli uffici regionali richieste di acquisizione di notizie o atti.

Non va, non di meno, dimenticato che in sede centrale – con udienza presieduta dal Presidente della Corte dei conti, alla presenza dei Presidenti di coordinamento delle Sezioni Riunite in sede di controllo, che hanno svolto la relazione orale cui ha fatto seguito la requisitoria il Procuratore Generale – si è proceduto al Giudizio di Parificazione del Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2024.

Di tale evento è bene far tesoro per le considerazioni di rilievo che ivi si leggono, prima fra tutte, quella che vede la funzione referente definita come rispondente *“all'esigenza di una voce terza e imparziale, il cui contributo si esprime, in misura crescente, nello stimolare le amministrazioni a coltivare una gestione consapevole e responsabile della res publica, ispirata ai principi di legalità, neutralità, efficacia ed efficienza, nel solco tracciato dall'art. 97 della Costituzione”* per la capacità che la decisione di parificazione possiede di conferire certezza giuridica alle risultanze del Rendiconto e di assicurare ai cittadini l'uso legittimo e corretto delle risorse pubbliche<sup>3</sup>.

Non di meno quella che ha precisato la funzione del giudizio di parificazione *“riconosciuto come momento essenziale del ciclo di bilancio in cui la Corte, forte degli irrinunciabili caratteri di indipendenza e autonomia, si inserisce per fornire elementi di valutazione, oltre che al Parlamento, anche al Governo”*<sup>4</sup>, ed esattamente come fatto in sede centrale dal Procuratore Generale, anche l'intervento di questo organo inquirente regionale vuole

---

<sup>3</sup> Relazione sul Rendiconto Generale dello Stato 2024 – Introduzione del Presidente Guido Carlinò.

<sup>4</sup> Giudizio sul Rendiconto Generale dello Stato 2024 – Requisitoria orale del Procuratore Generale Pio Silvestri.

offrire spunti di riflessione su alcuni ambiti gestionali che manifestano una loro particolare significativa valenza, diffusamente trattate nella relazione che segue.

Tanto premesso, si passa all'esame dei principali dati e saldi di natura finanziaria ed economico-patrimoniale, nel che si sostanzia l'analisi del rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2024, siccome indicati nel disegno di legge regionale 30 aprile 2025, n. 87 "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024" e relativi allegati, successivamente emendato, verificando anche la corrispondenza con i corrispettivi allegati.

Questa Procura regionale si è avvalsa della documentazione istruttoria messa a disposizione dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte, della proposta di relazione contenente le risultanze del controllo propedeutico al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione nonché delle controdeduzioni dell'Amministrazione regionale.

Successivamente all'udienza di pre-parifica la Giunta regionale recependo alcuni rilievi, in data 14 luglio 2025, ha presentato apposito emendamento al ddl n. 87 del 2025 presso la Commissione Bilancio del Consiglio regionale, trasmesso, altresì, alla Sezione di controllo.

La Sezione di controllo, unitamente all'emendamento, ha inviato alla Procura regionale la deliberazione n. 97/2025/RRCPIE/PARI con allegato *addendum* allo schema di relazione sul Rendiconto generale della Regione Piemonte.

La relazione della Procura sul rendiconto regionale per il 2024 è articolata in due capitoli, Capitolo I - *Il quadro finanziario generale regionale* e Capitolo II - *La gestione sanitaria regionale*, a cui seguono le *Conclusioni*.

L'analisi dei vari aggregati del quadro finanziario generale del rendiconto regionale si è estesa al confronto con i valori che gli stessi avevano assunto nell'esercizio precedente, al fine di verificarne e comprenderne l'evoluzione.

Per l'aspetto finanziario sono stati analizzati i dati della gestione di competenza, in termini di accertamenti ed impegni, confrontandoli anche con le previsioni definitive di bilancio; è stato analizzato il saldo della gestione della competenza ed è stato dedicato un *focus* alla ripartizione per missioni degli impegni assunti dall'Ente.

È stato, altresì, preso in considerazione l'aspetto relativo ai flussi di cassa, sia con riferimento all'ammontare complessivo delle riscossioni e dei pagamenti effettuati dall'Ente, sia con riferimento ai residui attivi ancora da riscuotere e a quelli passivi rimasti da pagare.

È stata dettagliata l'entità del risultato di amministrazione a fine dell'esercizio, specificando la consistenza dei vincoli e degli accantonamenti esistenti.

L'andamento economico-patrimoniale è stato in sintesi rappresentato riportando gli aggregati principali del conto economico e dello stato patrimoniale.

Il dettaglio di quanto brevemente esposto nella presente pagina introduttiva è reso maggiormente fruibile nella rappresentazione che segue corredata anche delle relative tabelle commentate.



**CAPITOLO I**

**IL QUADRO FINANZIARIO GENERALE REGIONALE**

### 1.1 La gestione di competenza

La Regione ha previsto entrate e spese definitive a pareggio, stanziando, complessivamente, l'importo di euro 23.818.324.829,57, di cui euro 3.546.476.429,65 a titolo di entrate e spese per conto terzi e partite di giro. A chiusura dell'esercizio sono state accertate entrate per euro 16.591.688.868,12 ed impegnate spese per euro 16.339.875.436,55. Gli accertamenti e gli impegni delle partite di giro e dei servizi in conto terzi ammontano ad euro 2.271.573.370,21.

I fondi pluriennali vincolati in entrata ammontano, complessivamente, ad euro 814.017.054,69, mentre quelli in spesa ad euro 843.176.872,68.

GESTIONE DI COMPETENZA		
ENTRATE		
Titolo	Previsioni definitive 2024	Accertamenti 2024
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>	<b>3.395.626.063,43</b>	
Fondo pluriennale vincolato spese correnti	360.195.849,19	
Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	453.821.205,50	
<b>Totale fondo pluriennale</b>	<b>814.017.054,69</b>	
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.958.548.561,60	10.862.658.168,52
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2.272.686.394,20	1.570.373.116,09
Titolo 3: Entrate extra-tributarie	721.475.948,00	708.832.734,93
Titolo 4: Entrate in conto capitale	1.676.956.243,90	808.077.082,74
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	402.868.134,10	347.463.395,63
Titolo 6: Accensione prestiti	29.670.000,00	22.711.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	3.546.476.429,65	2.271.573.370,21
<b>Totale Titoli</b>	<b>19.608.681.711,45</b>	<b>16.591.688.868,12</b>
<b>Totale generale entrate</b>	<b>23.818.324.829,57</b>	<b>16.591.688.868,12</b>
SPESE		
Titolo	Previsioni definitive 2024	Impegni 2024
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	<b>234.134.272,37</b>	
Titolo 1: Spese correnti	13.608.861.589,60	12.376.262.603,01
Titolo 2: Spese in conto capitale	2.532.136.823,00	1.014.246.285,52
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	400.000.000,00	344.821.630,59

Titolo 4: Rimborso prestiti	3.496.715.714,95	332.971.547,22
Titolo 5: Chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	3.546.476.429,65	2.271.573.370,21
<b>Totale Titoli</b>	<b>23.584.190.557,20</b>	<b>16.339.875.436,55</b>
<b>Totale generale spese</b>	<b>23.818.324.829,57</b>	<b>16.339.875.436,55</b>

Titolo 1: Spese correnti - Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	358.023.383,70	
Titolo 2: Spese in conto capitale - Fondo pluriennale vincolato in conto capitale	485.153.488,98	
<b>Totale Fondo pluriennale vincolato spesa</b>	<b>843.176.872,68</b>	

Tab. 1: Gestione di competenza - Fonte: artt. 2, 5 e 8, all. 2, 6 e 9, d.d.l. n. 87 del 2025

## §

### 1.1.1 Il risultato della gestione di competenza

Ai fini della verifica del risultato della gestione di competenza, sono stati analizzati gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio 2024.

La Regione Piemonte ha concluso l'esercizio finanziario 2024 con un risultato di competenza positivo, pari ad euro 222.653.613,58, rappresentato nel quadro generale riassuntivo e negli equilibri di bilancio allegati al d.d.l. n. 87 del 2025.

Si evidenzia che non sono stati assunti impegni nel Titolo 5 delle spese, in difetto di oneri per rimborso di anticipazioni di tesoreria.

La gestione di competenza dell'esercizio 2024 - derivante dalla differenza tra gli accertamenti pari ad euro 16.591.688.868,12 e gli impegni pari ad euro 16.339.875.436,55 - registra un (primo) saldo positivo di euro 251.813.431,57.

Il risultato dell'esercizio 2024 deve tener conto degli importi iscritti in bilancio a titolo di fondo pluriennale vincolato, di seguito riportati:

1. Fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente, pari ad euro 360.195.849,19;

2. Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale, pari ad euro 453.821.205,50;

3. Fondo pluriennale vincolato per spese correnti, pari ad euro 358.023.383,70;

4. Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale, pari ad euro 485.153.488,98.

Sul punto la Procura regionale richiama, anche in questa sede, i pregnanti approdi interpretativi del Giudice delle leggi (Corte cost., sentenza 29 novembre 2017, n. 247) in merito alla *ratio*, nell'ambito della contabilità armonizzata degli enti territoriali, dell'istituto del fondo pluriennale vincolato, finalizzato a gestire in modo coerente e funzionale l'introduzione, nella contabilità delle Autonomie, del canone della "competenza rinforzata".

La relativa *sedes materiae* si rinviene nel d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, allegato 1, punto 16<sup>5</sup>, la cui disciplina è funzionale, altresì, ad assicurare tale impostazione diacronica degli accertamenti, degli impegni e delle correlate transazioni finanziarie (art. 3)<sup>6</sup>, in termini di copertura delle

---

<sup>5</sup> Esso prescrive che "tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. È, in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza".

<sup>6</sup> "... al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. [...] Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. [...] Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito: a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1; b) nella spesa, da una voce denominata "fondo pluriennale vincolato", per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento".



spese pluriennali, come, peraltro, si evince dalla ricostruzione interpretativa elaborata dalla giurisprudenza costituzionale<sup>7</sup>.

Orbene, in tale assetto, l'esercizio finanziario 2024 della Regione Piemonte presenta il saldo di competenza dettagliato nella tabella n. 2.

<b>SALDO DI COMPETENZA</b>	
Accertamenti di competenza (+)	16.591.688.868,12
FPV entrata di parte corrente (+)	360.195.849,19
FPV entrata di parte capitale (+)	453.821.205,50
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>17.405.705.922,81</b>
Impegni (-)	16.339.875.436,55
FPV spesa di parte corrente (-)	358.023.383,70
FPV spesa di parte capitale (-)	485.153.488,98
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>17.183.052.309,23</b>
<b>RISULTATO DI COMPETENZA</b>	<b>222.653.613,58</b>

Tab. 2: Saldo della gestione di competenza - Fonte: artt. 2, 4 e 5 d.d.l. n. 87 del 2025

Da un punto di vista contabile, il saldo della gestione di competenza può essere, altresì, ottenuto mediante la somma algebrica del saldo di cassa di competenza (pari ad euro 511.294.280,35), del saldo dei residui di competenza (pari ad euro -259.480.848,78) e del saldo del Fondo pluriennale vincolato (pari ad euro -29.159.817,99).

<b>SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>	
Riscossioni c/competenza	14.119.473.522,02
Pagamenti c/competenza	13.608.179.241,67
<b>Saldo di cassa c/competenza</b>	<b>511.294.280,35</b>
Residui attivi c/competenza	2.472.215.346,10
Residui passivi c/competenza	2.731.696.194,88
<b>Saldo dei residui c/competenza</b>	<b>-259.480.848,78</b>
Quota FPV iscritta in entrata al 01.01.2024	814.017.054,69
Quota FPV iscritta in spesa al 31.12.2024	843.176.872,68

<sup>7</sup> Cfr. Corte cost., 8 giugno 2023, n. 114, secondo cui “i principi contabili contenuti nel citato d.lgs. n. 118 del 2011 costituiscono espressione della competenza esclusiva statale nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» e gli enti territoriali sono tenuti ad attenersi scrupolosamente a essi, in quanto le regole poste a tutela della finanza pubblica sono indefettibili e inderogabili (tra le molte, sentenze n. 81 del 2023, n. 268 del 2022 e n. 184 del 2016). Questa Corte ha inoltre affermato che l'armonizzazione dei bilanci pubblici è finalizzata a rendere i documenti contabili delle amministrazioni pubbliche omogenei e confrontabili e – dopo la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), e la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che ne ha sancito il passaggio dalla competenza concorrente a quella esclusiva dello Stato – ha assunto gradualmente una sua fisionomia più ampia e rigorosa attraverso la legislazione ordinaria e in particolare, per quel che riguarda gli enti territoriali, per mezzo dei principi contabili espressi dal d.lgs. n. 118 del 2011 (sentenze n. 81 del 2023 e n. 184 del 2016)”.

<i>di cui parte corrente</i>	358.023.383,70
<i>di cui parte capitale</i>	485.153.488,98
<b>Saldo FPV</b>	<b>-29.159.817,99</b>
<b>Saldo della gestione di competenza</b>	<b>222.653.613,58</b>

Tab. 3: Saldo della gestione di competenza - Fonte: artt. 2, 4 e 5 d.d.l. n. 87 del 2025

## §

### 1.1.2 L'analisi delle spese per missioni

Sulla scorta di quanto già evidenziato nei precedenti esercizi, l'articolazione del bilancio regionale in termini di missioni rappresenta un criterio classificatorio utile a rendere più trasparenti le poste di allocazione della spesa e ad evidenziare le direttrici principali delle sottostanti azioni amministrative da svolgere da parte delle singole P.A. Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato; esse rappresentano, infatti, le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali.

Al fine di valutare l'evoluzione delle principali scelte gestionali dell'Ente, la tabella n. 4 riporta i dati della spesa regionale disaggregati per missioni e riferiti all'anno 2024, con riferimento alla fase contabile dell'impegno.

La spesa complessivamente impegnata pari ad euro 16.339.875.436,55 è ripartita tra le seguenti missioni:

<b>SPESE ARTICOLATE PER MISSIONI-IMPEGNI</b>	
<b>MISSIONE</b>	<b>Impegni 2024</b>
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	695.617.567,28
MISSIONE 02 Giustizia	0,00
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	1.291.806,58
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	80.667.917,30
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	59.123.221,71
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	22.998.125,57
MISSIONE 07 Turismo	37.817.707,01
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	58.255.850,36
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	190.005.499,74

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	719.132.550,12
MISSIONE 11 Soccorso civile	65.484.823,04
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	269.049.697,21
MISSIONE 13 Tutela della salute	10.605.401.124,93
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	135.902.686,04
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	343.901.310,65
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	89.184.442,44
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	27.046.109,58
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	32.524.523,69
MISSIONE 19 Relazioni internazionali	15.962.711,54
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	0,00
MISSIONE 50 Debito pubblico	618.934.391,55
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie	0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	2.271.573.370,21
<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>16.339.875.436,55</b>

Tab. 4: Spese articolate per missioni-impegni - Fonte: art. 8, all. 5, d.d.l. n. 87 del 2025

Nell'esercizio 2023, la missione 13 *"Tutela della Salute"* rappresentava circa il 64,04% del totale della spesa impegnata; tale spesa, nell'esercizio 2024, aumenta ad euro 10.605.401.124,93, pari a circa il 64,91% del totale della spesa impegnata, al lordo delle partite di giro, con un incremento, rispetto all'esercizio precedente, di euro 359.302.060,19.

Seguono (al netto della missione 99 *"Servizi per conto terzi"* pari ad euro 2.271.573.370,21) la missione 10 *"Trasporti e diritto alla mobilità"* pari ad euro 719.132.550,12, la missione 01 *"Servizi istituzionali, generali e di gestione"* pari ad euro 695.617.567,28, la missione 50 *"Debito pubblico"* pari ad euro 618.934.391,55, la missione 15 *"Politiche per il lavoro e la formazione professionale"* pari ad euro 343.901.310,65, la missione 12 *"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"* pari ad euro 269.049.697,21 e la missione 09 *"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"* pari ad euro 190.005.499,74.

### ***1.2 La gestione dei residui***

Come previsto dall'art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 118 del 2011, per dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, le amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria, tra cui le Regioni, devono provvedere annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Nell'esecuzione di tale operazione, ai sensi delle medesime disposizioni di legge, le stesse Regioni escludono i residui derivanti dal perimetro sanitario e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto.

Ai fini della predisposizione del rendiconto dell'anno 2024, con deliberazione n. 44-1007 del 14 aprile 2025, acquisito il parere dell'Organo di revisione, la Giunta regionale ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 e le conseguenti variazioni di bilancio.

In esito a tali operazioni di riaccertamento, per le quali non si tiene conto delle partite di giro, sono stati conservati residui attivi per complessivi euro 2.365.118.743,41 (di cui euro 1.298.771.956,74 imputabili alla gestione di competenza e di euro 1.066.346.786,67 derivanti da esercizi pregressi) e residui passivi per complessivi euro 1.667.459.454,00 (di cui euro 1.237.548.927,15 derivanti dalla competenza ed euro 429.910.526,85 derivanti da esercizi precedenti).

Tenendo conto di tutti i residui (ivi compresi quelli esclusi dal riaccertamento ordinario), al 31 dicembre 2024:

- i residui attivi ammontano complessivamente ad euro 5.561.428.354,32, dei quali euro 2.472.215.346,10 derivanti dalla competenza 2024 ed euro 3.089.213.008,22 relativi ad esercizi precedenti;

- i residui passivi ammontano complessivamente ad euro 6.093.594.362,63, dei quali euro 2.731.696.194,88 derivanti dalla competenza 2024 ed euro 3.361.898.167,75 relativi ad esercizi precedenti.

<b>GESTIONE RESIDUI</b>	
<b>Residui attivi</b>	
Originati dalla competenza	2.472.215.346,10
Originati da esercizi precedenti	3.089.213.008,22
<b>Totale dei residui attivi al 31.12.2024</b>	<b>5.561.428.354,32</b>

<b>Residui passivi</b>	
Originati dalla competenza	2.731.696.194,88
Originati da esercizi precedenti	3.361.898.167,75
<b>Totale dei residui passivi al 31.12.2024</b>	<b>6.093.594.362,63</b>

Tab. 5: Gestione residui - Fonte: artt. 4 e 8, all. 2 e 6, d.d.l. n. 87 del 2025

Più nel dettaglio la ripartizione dei residui per titoli è la seguente:

<b>RESIDUI ATTIVI - RIPARTIZIONE PER TITOLO</b>		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.397.866.945,73
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	888.473.378,80
TITOLO 3	Entrate extratributarie	457.731.849,19
TITOLO 4	Entrate in contro capitale	1.579.516.576,64
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	8.807.239,22
TITOLO 6	Accensioni prestiti	17.347.898,23
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	211.684.466,51
<b>Totale al 31.12.2024</b>		<b>5.561.428.354,32</b>
<b>RESIDUI PASSIVI - RIPARTIZIONE PER TITOLO</b>		
TITOLO 1	Spese correnti	3.426.699.625,47
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.710.049.214,21
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	6.300.000,00
TITOLO 4	Rimborso prestiti	0,00
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00

TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	950.545.522,95
<b>Totale al 31.12.2024</b>		<b>6.093.594.362,63</b>

Tab. 6: Residui attivi e passivi, ripartizione per titoli - Fonte: artt. 4 e 8, all. 2 e 6, d.d.l. n. 87 del 2025

Complessivamente, tanto i residui attivi quanto quelli passivi hanno subito un incremento rispetto all'esercizio precedente, considerato che nel 2023 i residui attivi erano pari ad euro 5.242.015.044,78 mentre i residui passivi nel 2023 ammontavano ad euro 5.853.148.910,40.

Con riguardo ai residui attivi *ante* 2024, occorre evidenziare che la Regione ne ha eliminati complessivamente euro 263.091.204,33, di cui euro 97.307.962,29 per il perimetro non sanitario, cancellati per euro 96.819.732,78 in sede di riaccertamento ordinario dei residui (ROR) e per euro 488.229,51 nel corso dell'anno. Quanto ai residui passivi *ante* 2024, risultano eliminati euro 176.563.371,03, di cui euro 9.179.251,05 per il perimetro non sanitario; le cancellazioni risultano operate per euro 8.496.474,25 in sede di riaccertamento ordinario e per euro 682.776,80 nel corso dell'anno.

Si rileva, pertanto, che nonostante la condivisione da parte della Regione e dell'Organo di revisione di una metodologia operativa finalizzata ad evitare cancellazioni in corso di esercizio, a queste ultime si è dato seguito, sia pure per importi modesti, anche nell'esercizio 2024 e il relativo, doveroso, parere dei revisori è stato espresso *ex post* in sede di ROR. Già in occasione dell'esame del rendiconto del 2023 si era richiamato, al riguardo, il tenore del nuovo comma 5-ter dell'art. 29 regolamento regionale di contabilità, introdotto con d.g.r. n. 11 del 21 dicembre 2023, che prevede l'invio dei provvedimenti di cancellazione al Collegio dei revisori proprio ai fini dell'acquisizione del parere *ex art.* 63, c. 11, d.lgs. n. 118 del 2011.

Si osserva che continua a rilevarsi la permanenza di residui attivi risalenti nel tempo.

Si evidenzia, in particolare, una mole di euro 168.013.260,83 di residui attivi ultraquinquennali, di cui euro 32.968.247,20 relativi a posizioni più risalenti (*ante* 2019).

Il Collegio dei revisori, al riguardo, ha richiamato il rispetto dell'onere di motivazione adeguata, proporzionale all'anzianità del residuo, al fine del mantenimento di questi in bilancio, e la correlata esigenza di effettuare congrui accantonamenti a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), evidenziando altresì come la delineata situazione sia indice sintomatico di una lenta capacità di riscossione di alcune tipologie di entrata. Tale perdurante criticità nell'attività di riscossione, si annota, potrebbe configurare ipotesi di responsabilità amministrativa per i casi in cui si riscontrino perdite di crediti riconducibili a omissioni o negligenze da parte dei soggetti (interni o esterni) a ciò preposti, con conseguente obbligo di denuncia a questa Procura contabile.

Al contempo rimane l'esigenza di mantenere alta l'attenzione sulla gestione dei residui attivi, non circoscritta alla sola corretta applicazione dei principi contabili che disciplinano la costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

La costituzione di un congruo fondo crediti di dubbia esigibilità, infatti, costituisce uno specifico obbligo previsto dalle norme sulla contabilità armonizzata per prevenire irreparabili squilibri finanziari.

Ciò non toglie che i residui attivi, ovvero i crediti della Regione, devono costituire sempre oggetto di attento monitoraggio al fine dell'adozione, con il necessario tempismo, di ogni iniziativa volta alla tutela degli stessi. Ritardare le azioni di recupero dei propri crediti, infatti, costituisce un fattore che ne può pregiudicare l'effettiva realizzabilità in ragione della possibile diminuzione dei patrimoni sui quali potersi rivalere.

Ciò vale, altresì, per i residui cancellati dal bilancio e iscritti nel conto del patrimonio dell'ente.

Se può essere opportuno, come segnalato dal Collegio dei revisori, che nel ROR trovi spazio anche la rendicontazione della gestione della

singola posizione cancellata, si deve sottolineare come la tutela dei crediti dell'ente, trasmigrati nella contabilità patrimoniale, debba necessariamente proseguire, con la verifica delle possibilità di concreto recupero delle somme dovute, e, ove del caso, l'interruzione del decorso dei termini prescrizionali e l'avvio delle azioni finalizzate alla riscossione. Anche per queste posizioni, infatti, la perdita delle ragioni di credito si profila come possibile fonte di responsabilità erariale da segnalare a questa Procura contabile.

Per altro verso, di rilievo è la criticità riguardante lo squilibrio rilevato dalla Sezione regionale di controllo nella gestione dei residui del settore sanitario per la quale, tenuto conto della contenuta consistenza di cassa, è stato rilevato come la mole dei residui attivi non sia sufficiente a dare copertura alla ben più consistente mole dei residui passivi, per cui, al 31 dicembre 2024, si registra una differenza di oltre ottocento milioni di euro in conto residui e di oltre trecento milioni di euro in conto competenza.

Tale situazione denota un'evidente sofferenza di cassa dal momento che la riscossione dei residui attivi non permetterà di soddisfare le richieste di pagamento derivanti dai residui passivi.

Parimenti critica è la tematica dell'accumulo di residui passivi non sanitari per i quali la Sezione regionale di controllo, in esito all'istruttoria svolta, ha rilevato un significativo incremento pari a circa cento milioni di euro sia nel 2023 che nel 2024, riscontrando una sempre maggiore difficoltà di smaltimento degli stessi.

Tale problematica, che verosimilmente denota una latente tensione di cassa, determina, a cascata, significative conseguenze sulla liquidità degli enti creditori a partire, *in primis*, dalle aziende sanitarie, oltre al comparto degli enti territoriali e delle varie forme associative (tra queste, i Gruppi di Azione Locale - GAL) e quello degli altri enti *no-profit*.

In buona sostanza, se per un verso la Regione assicura la tempestività di pagamento per i debiti commerciali (per cui operano specifici indicatori), per altro verso, per i debiti non commerciali, le tempistiche di pagamento



risultano più dilatate nel tempo, determinando rilevanti accumuli di residui passivi a discapito di tutti i soggetti non commerciali, le cui condizioni di equilibrio finanziario, anche in ragione della loro dimensione, è condizionata dall'erogazione delle risorse regionali, ora per il funzionamento ordinario ora per la realizzazione degli investimenti.

Sulla gestione dei residui permangono, poi, criticità con riguardo alla riconciliazione dei rapporti di debito e credito con gli enti strumentali e le società controllate e partecipate, nonché con gli enti del territorio, per cui l'attuale assetto contabile della Regione non risulta ancora idoneo a conferire certezza alla consistenza di una rilevante mole di residui attivi e passivi riguardanti tale vasto ambito.

Per tali tematiche, sebbene siano state già oggetto di puntuali rilievi in occasione dei precedenti giudizi di parificazione, si osserva che le tempistiche di attuazione delle iniziative assunte dalla Regione per la risoluzione delle stesse ed il loro perimetro di intervento continuano a non apparire coerenti con l'esigenza di garantire la corretta riconciliazione dei rapporti per tutti gli enti interessati con cadenza annuale e nel rispetto dei tempi del ciclo di bilancio.

Per quanto concerne la riconciliazione dei rapporti con gli enti strumentali e le società controllate e partecipate si rileva che, ad oggi, continuano a rilevarsi significativi ritardi con posizioni non asseverate anche di un certo rilievo.

Sempre attuale è anche la problematica concernente la riconciliazione dei rapporti di debito/credito con gli enti del territorio per la quale, in occasione dei precedenti giudizi di parificazione, era stata manifestata preoccupazione per i significativi elementi di incertezza riconducibili alle rilevate difficoltà di riconciliazione di tali rapporti, ed era stato espresso l'auspicio che la criticità potesse trovare superamento mediante l'implementazione degli strumenti di rilevazione.

La problematica, tuttavia, risulta ancora esistente considerato l'esito dell'approfondita istruttoria svolta dalla Sezione regionale di controllo dalla quale è emerso come rimanga attuale l'esigenza di una puntuale riconciliazione di tali rapporti al fine di accertare la corretta corrispondenza tra i residui della Regione e quelli dei Comuni e delle Provincie.

In argomento, infatti, si ritiene che non debbano sussistere dubbi sulla genuinità dei dati riguardanti l'entità dei residui passivi relativi ai rapporti con gli enti territoriali per cui le iniziative fino ad ora assunte dalla Regione per la risoluzione di tale problematica si sono rivelate inadeguate, anche perché volte a una rilevazione solo parziale di tali rapporti dal momento che le riconciliazioni hanno riguardato una limitata parte degli enti territoriali, tralasciando, peraltro, la riconciliazione dei residui più risalenti nel tempo di cui, invece, vi è evidenza.

Per tale condizione di incertezza si condivide pienamente l'indicazione della Sezione regionale di controllo di non procrastinare oltre l'operazione di circolarizzazione di tutti i rapporti di debito e di credito tra la Regione e gli enti territoriali (da effettuarsi adesso al 31 dicembre 2024); ciò al fine di poter disporre di dati certi sulla reale consistenza dei residui che costituiscono una parte determinante del risultato di amministrazione e la cui corretta quantificazione condiziona la parificazione del rendiconto regionale.

Sul punto si prende atto della prospettiva biennale entro la quale la Regione ha affermato di poter compiere una puntuale riconciliazione di tali rapporti, auspicando che tale arco temporale possa considerarsi non ulteriormente prorogabile.

Nel loro insieme, le segnalate criticità costituiscono per la gestione dei residui un insidioso elemento di incertezza in quanto tutte potenzialmente idonee ad incidere sulla corretta determinazione del risultato di amministrazione e tanto assume ancor maggiore rilevanza in

considerazione della condizione di disavanzo in cui versa la Regione Piemonte che comporta il rispetto del relativo piano di rientro.

## §

### 1.3 La gestione di cassa

L'analisi della gestione della cassa del 2024 evidenzia riscossioni complessive per euro 16.009.184.354,25 - superiori rispetto all'esercizio 2023, nel quale erano state pari ad euro 15.695.955.122,74 - e pagamenti per euro 15.922.866.613,29 - anch'essi in aumento rispetto all'esercizio 2023, nel quale erano stati pari ad euro 15.567.465.582,51 - ed un fondo cassa finale di euro 310.279.888,29, in aumento, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di euro 86.317.740,96.

Nel saldo di cassa sono ricompresi il saldo della gestione ordinaria e quello della gestione sanitaria.

<b>RISULTATO DI CASSA</b>	
Fondo di cassa iniziale	223.962.147,33
Riscossioni (+)	16.009.184.354,25
Pagamenti (-)	15.922.866.613,29
<b>Fondo di cassa a fine dell'esercizio</b>	<b>310.279.888,29</b>

Tab. 7: Risultato di cassa - Fonte: artt. 6 e 8, all. 9, del d.d.l. n. 87 del 2025

Dai riscontri effettuati dalla Sezione regionale di controllo, i dati riepilogati nella tabella "Risultato di cassa" sono coerenti con la verifica di cassa 2024 effettuata dall'Istituto di credito/Tesoriere.

Le riscossioni ed i pagamenti complessivi sono suddivisi nei diversi titoli, così come mostrato di seguito:

<b>ENTRATE</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Previsioni definitive di cassa 2024</b>	<b>Riscossioni 2024</b>
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.354.968.607,16	10.847.431.331,22
Titolo 2: Trasferimenti correnti	3.048.492.634,71	1.425.096.131,11
Titolo 3: Entrate extra-tributarie	1.160.970.494,17	632.144.743,90
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2.943.338.551,77	378.711.027,56
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	413.493.335,00	349.268.123,22

Titolo 6: Accensione prestiti	89.017.898,23	22.711.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	3.840.415.235,19	2.353.821.997,24
<b>Totale Titoli</b>	<b>24.850.696.756,23</b>	<b>16.009.184.354,25</b>

<b>SPESE</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Previsioni definitive di cassa 2024</b>	<b>Pagamenti 2024</b>
Titolo 1: Spese correnti	16.204.185.988,34	12.252.745.109,17
Titolo 2: Spese in conto capitale	3.642.235.201,90	620.947.051,71
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	406.300.000,00	344.821.630,59
Titolo 4: Rimborsi prestiti	346.740.089,31	344.489.920,52
Titolo 5: Chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	4.386.497.624,01	2.359.862.901,30
<b>Totale Titoli</b>	<b>24.985.958.903,56</b>	<b>15.922.866.613,29</b>

Tab. 8: Entrate e spese, suddivisione per titoli - Fonte: art. 8, all. 2 e 6, d.d.l. n. 87 del 2025

Nel 2024 l'Ente non ha fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria, così come nell'esercizio precedente.

Complessivamente, la Procura richiama le puntuali considerazioni espresse nel parere dei revisori al d.d.l. di rendiconto 2024.

Nel dettaglio, il Collegio, preso atto della consistenza finale della liquidità di euro 310.279.888,29 a cui vanno aggiunti euro 2.198.206,03 di competenza giacenti al 31.12 in c/c postali, ha evidenziato che la consistenza di cassa rappresenta un indicatore significativo delle difficoltà della gestione di competenza. L'Organo di controllo interno ha sottolineato che la predetta analisi si palesa funzionale allo scrutinio delle criticità in emersione, attivando, di conseguenza, pertinenti politiche di gestione.

Parimenti, ha rammentato che la modesta consistenza della liquidità rispetto alle dimensioni della Regione e le modalità di "finanziamento", tramite l'utilizzo di risorse cicliche, implicano effetti anche sul pagamento dei trasferimenti a terzi, i quali, non scaturendo da fatture,

non risultano, prontamente, monitorabili. Per l'effetto, il Collegio ha chiesto di "circularizzare" tutti gli enti, monitorando l'anzianità dei debiti nonché le ripercussioni, eventualmente, sorte in termini di cassa. In tale ambito tematico, in termini più generali, come puntualmente evidenziato dalla giurisprudenza contabile (Corte conti, Sez. Autonomie, n. 7 del 2025), questa Procura richiama l'art. 6, c. 1 del d.l. 19 ottobre 2024, n. 155, che, in particolare, ha introdotto l'obbligo di approvazione, da parte della Giunta di ciascun ente territoriale, entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dal 2025, del Piano annuale dei flussi di cassa (PAFC). Esso contiene un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento secondo previsioni trimestrali la cui elaborazione non può essere di esclusiva competenza del responsabile finanziario, ma richiede la necessaria collaborazione dei responsabili degli altri servizi dell'ente. Il modello del Piano annuale dei flussi di cassa è stato pubblicato il 13 gennaio 2025 sul sito istituzionale di Arconet (Mef-RGS) ed è articolato in previsioni trimestrali degli incassi e dei pagamenti con i dati cumulati dei flussi sia dei residui che delle previsioni di competenza, comparabili con i flussi di cassa dello stesso trimestre dell'anno n-2 presenti in Siope (per il 2025 i dati Siope corrispondono all'esercizio 2023).

A fronte dell'adozione del predetto Piano da parte della Regione con apposita d.g.r. del 26 febbraio 2025, n. 4-828, in tale quadro è obiettivamente dirimente assicurare, anche *in itinere*, l'attendibilità e la coerenza di tale documento con le previsioni di cassa del bilancio, anche al fine di verificare l'esistenza di eventuali criticità nei flussi di cassa con le conseguenti opportune determinazioni.

## §

### **1.4 Gli equilibri di bilancio**

Ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 118 del 2011, i risultati della gestione sono rappresentati nel rendiconto generale annuale, il quale è composto "dal

*conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, [...] dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri [...]”.*

Costituisce consolidato approdo ermeneutico l’assunto per cui il mantenimento dinamico e l’accertamento dell’equilibrio rappresentano indefettibile garanzia per la sostenibilità delle politiche pubbliche, mediante la periodica verifica complessiva delle coperture finanziarie suscettibili di preservare, nel tempo, la reale capacità dell’ente di curare gli interessi pubblici.

La verifica degli equilibri finanziari in fase di rendicontazione è contemplata nell’allegato 10) “*Prospetto equilibri di bilancio*” al d.d.l. n. 87 del 2025.

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare, a consuntivo, i tre seguenti saldi:

1. il risultato di competenza;
2. l’equilibrio di bilancio;
3. l’equilibrio complessivo.

Non risulta formato nell’esercizio un disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

Quanto all’equilibrio finale, l’esame del prospetto degli equilibri di bilancio evidenzia i seguenti risultati:

1. un risultato di competenza (D/1) di euro 222.653.613,58, pari alla somma delle voci A/1) e B/1) (rispettivamente, risultato di competenza di parte corrente per euro 334.065.656,73 e risultato di competenza in c/capitale pari a euro -111.412.043,15);
2. un equilibrio di bilancio (D/2) di euro 141.655.175,93, pari alla somma delle voci A/2) e B/2) (rispettivamente, equilibrio di bilancio di parte corrente per euro 276.718.015,91 ed equilibrio di bilancio in c/capitale pari ad euro -135.062.839,98);
3. un equilibrio complessivo (D/3) di euro 80.564.813,16, pari alla somma delle voci A/3) e B/3) (rispettivamente, equilibrio complessivo

di parte corrente di euro 232.880.035,19 ed equilibrio complessivo in c/capitale per euro -152.315.222,03).

Nel merito, il Collegio dei revisori ha evidenziato che dall'analisi dei tre indici (W1 risultato di competenza, W2 equilibrio di bilancio, W3 equilibrio complessivo, per la Regione cfr. D1, D2 e D3 dell'allegato 10) si evincono risultati positivi.

## §

### 1.5 Il risultato di amministrazione

Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per l'anno 2024 evidenzia un importo negativo per euro 1.065.062.992,70.

Tenendo poi conto della parte accantonata per euro 3.656.295.860,78, della parte vincolata per euro 158.090.583,17 e della parte destinata agli investimenti per euro 1.951.093,27, la parte disponibile registra un disavanzo di euro 4.881.400.529,92.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				223.962.147,33
RISCOSSIONI	(+)	1.889.710.832,23	14.119.473.522,02	16.009.184.354,25
PAGAMENTI	(-)	2.314.687.371,62	13.608.179.241,67	15.922.866.613,29
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			310.279.888,29
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			310.279.888,29
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.089.213.008,22	2.472.215.346,10	5.561.428.354,32
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				2.198.206,03
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.361.898.167,75	2.731.696.194,88	6.093.594.362,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			358.023.383,70
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			485.153.488,98
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	(=)			-1.065.062.992,70

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024	424.263.694,46

Accantonamento residui perenti al 31/12/2024 (solo per le regioni)	9.214.450,00
Fondo anticipazioni liquidità	3.161.491.791,06
Fondo perdite società partecipate	19.347.509,70
Fondo contenzioso	34.390.744,79
Altri accantonamenti	7.587.670,77
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>3.656.295.860,78</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	24.449.787,68
Vincoli derivanti da trasferimenti	133.373.000,18
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	267.795,31
Altri vincoli	0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>158.090.583,17</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>1.951.093,27</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>-4.881.400.529,92</b>
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>	

Tab. 9: Risultato di amministrazione e composizione – così come modificato con emendamento del 14 luglio 2025 al d.d.l. n. 87 del 2025 – Fonte: artt. 7 e 8, all. 11, d.d.l. n. 87 del 2025

Nel prospetto che segue si compendiano i suddetti importi:

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
Fondo di cassa finale	310.279.888,29
Residui attivi	5.561.428.354,32
Residui passivi	6.093.594.362,63
Fondo pluriennale vincolato per spese	843.176.872,68
<b>RISULTATO FINANZIARIO</b>	<b>-1.065.062.992,70</b>
Parte accantonata	3.656.295.860,78
Parte vincolata	158.090.583,17
Parte destinata agli investimenti	1.951.093,27
<b>PARTE DISPONIBILE</b>	<b>-4.881.400.529,92</b>

Tab. 10: Risultato di amministrazione, parte disponibile - Fonte: artt. 7 e 8, all. 11, d.d.l. n. 87 del 2025 post emendamento del 14 luglio 2025

Anche con riferimento all'esercizio 2024 viene confermata la graduale diminuzione del disavanzo di amministrazione rispetto all'esercizio 2023 il cui disavanzo di amministrazione ammontava complessivamente ad



euro 5.110.609.368,71, con un risultato finanziario sempre di segno negativo e pari a euro -1.201.188.772,98.

Tuttavia, l'entità del disavanzo recuperato è minore rispetto al disavanzo che l'Ente avrebbe dovuto recuperare tenendo conto dei piani di rientro delle diverse tipologie di disavanzo (euro 51.979.836,62 per il disavanzo ordinario; euro 51.962.271,47 per il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui; euro 130.192.164,28 per il disavanzo da fondo anticipazione liquidità), nonché della quota del contributo di finanza pubblica di euro 25.092.992,09 previsto dalla legge n. 207 del 2024 il cui art. 1, comma 527 quater prevede che “[q]ualora, in sede di approvazione del rendiconto 2024, il disavanzo di amministrazione non sia migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dell'importo del fondo di cui al comma 527-ter, fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024, le quote del disavanzo non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento al medesimo esercizio”.

Conseguentemente, come evidenziato dalla Sezione del controllo, nella gestione dell'anno 2024 la Regione risulta aver recuperato interamente la quota di disavanzo da FAL e da disavanzo ordinario, mentre non ha recuperato quota parte del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui per l'importo di euro 4.925.433,58, nonché la maggior quota di recupero imposta dai commi 527 e seguenti della legge n. 207 del 2024 per l'importo di euro 25.092.992,09.

Nel complesso, pertanto, la Regione non ha integralmente ripianato il disavanzo che avrebbe dovuto recuperare nell'anno 2024 per un importo complessivo di euro 30.018.425,67 con la conseguente necessità di

applicare lo stesso all'esercizio 2025 così come previsto dalle norme di legge.

Mancato recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui	4.925.433,58
Maggior quota di recupero di disavanzo per il contributo alla finanza pubblica ex art. 1, comma 527 quater della legge n. 207 del 2024	25.092.992,09
<b>Totale</b>	<b>30.018.425,67</b>

Tab. 11: Componenti non recuperate del disavanzo di amministrazione - Elaborazione: Corte dei conti

In argomento, occorre evidenziare come la situazione di disavanzo in cui versa la Regione Piemonte rende sempre cruciale che ogni componente indicata nel risultato di amministrazione venga quantificata correttamente nel rispetto delle norme e dei principi contabili che governano la formazione dei documenti di bilancio; dal momento che ogni applicazione erronea, o anche solo imprudente, potrebbe incidere sull'osservanza dei piani di rientro delle varie categorie di disavanzo oltre che determinare un risultato di amministrazione ed il conseguente avanzo/disavanzo non rispondenti al principio di veridicità e dei correlati postulati di attendibilità e correttezza.

Sul punto, nel richiamare quanto già osservato nel precedente paragrafo 1.2 in tema di gestione dei residui, è opportuno porre attenzione anche alle voci che compongono il risultato di amministrazione.

Nello specifico, in sede di contraddittorio, significative criticità erano state rilevate dalla Sezione regionale di controllo in ordine alla determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) con riguardo ad alcune voci di entrata per le quali la Regione risultava non aver applicato correttamente i principi contabili che disciplinano le modalità di determinazione di tale fondo.

Più nel dettaglio, per alcuni residui attivi di importo consistente (tassa automobilistica - proventi da sanzioni amministrative - entrate da concessioni idroelettriche), era stato rilevato che la percentuale di accantonamento effettuata dalla Regione risultava essere inferiore al

complemento a 100 determinato in via prudenziale anche tenendo conto delle norme agevolative con le quali il legislatore ha inteso neutralizzare l'impatto dell'emergenza epidemiologica da COVID sulla capacità di riscossione per gli anni 2020 e 2021 (vgs. art. 107 *bis* del d.l. 17 marzo 2020, n. 18).

Sul punto, si prende atto che solo dopo l'udienza camerale di pre-parifica celebrata il 10 luglio u.s., la Regione ha trasmesso un emendamento al disegno di legge del rendiconto con il quale ha incrementato il fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente variazione della quota accantonata e della quota disponibile del risultato di amministrazione.

Per tale emendamento, la Sezione regionale del controllo ha approvato un aggiornamento della proposta di relazione inviato a questa Procura il 15 luglio u.s. con il quale ha favorevolmente considerato l'intervento di autocorrezione operato dalla Regione.

Nel dettaglio, in ordine alle entrate derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica, nel riepilogare i criteri di ricalcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, viene evidenziato che, a fronte di un importo da accantonare sulla base dei principi contabili pari ad euro 277.182.333,00, l'accantonamento è stato ora incrementato fino all'importo di euro 257.900.000,00.

In ordine alla differenza rispetto all'importo che l'Ente avrebbe dovuto accantonare, la Sezione regionale del controllo ha ritenuto superabili le perplessità sulla parificabilità di tale posta sulla base delle seguenti argomentazioni:

- lo scostamento sarebbe di entità "lieve" in quanto ridotto a circa 20 milioni di euro rispetto all'iniziale differenza rilevata di circa 53 milioni di euro;
- con riferimento ai residui attivi riconducibili al riconoscimento di piani di rateizzazione (per un importo di euro 11.059.152,00) è stato valutato, in termini positivi, il tasso di "fedeltà" dei contribuenti comunicato dalla Regione e pari al 90%;

- parimenti sono state valutate favorevolmente le azioni intraprese dall'Ente per intensificare la riscossione di tali crediti, anche grazie all'affidamento della riscossione a SORIS S.p.A., nonché l'impegno della Regione a incrementare ulteriormente il FCDE per tenere dietro alla dinamica di crescita del complemento a 100.

Con riferimento alle entrate derivanti dalle concessioni idroelettriche la Sezione regionale del controllo, pur evidenziando l'impatto sulla gestione di cassa e raccomandando di azionare i crediti esigibili, ha ritenuto che per tale posta non sia applicabile il calcolo del FCDE secondo il complemento a 100, dal momento che il fenomeno in questione non origina da poste storicamente accertate e riscosse coattivamente, bensì da un contenzioso giudiziale nell'ambito del quale i soggetti concessionari hanno contestato la legittimità delle regolamentazioni regionali in punto di incremento dei canoni di sfruttamento delle risorse idriche, a fronte della proroga disposta dalla Regione per le concessioni esistenti e scadute.

Con riferimento, infine, alle entrate da sanzioni amministrative, nel riepilogare i dati di calcolo del FCDE per tale posta, è stato rilevato l'incremento operato dalla Regione evidenziando come permanga uno scostamento di circa 16 milioni di euro rispetto all'importo di 59 milioni di euro che si sarebbe dovuto accantonare in applicazione dei principi contabili.

Anche per tale scostamento, pur riconoscendo una sottostima del FCDE e ferma la raccomandazione a incrementare ulteriormente l'accantonamento, la Sezione regionale del controllo ha comunque considerato superabili le perplessità manifestate in sede di contraddittorio sulla base delle seguenti argomentazioni:

- sono state considerate favorevolmente le osservazioni della Regione secondo le quali anche per la riscossione delle entrate da sanzioni amministrative vi sarebbe stato un incremento di efficacia delle

procedure di recupero adottate da SORIS S.p.A., analogo a quello verificatosi per le entrate tributarie;

- si è ritenuto di poter tener conto *“degli effetti dilatori fisiologici dei versamenti da parte dei cittadini”* che hanno determinato nel primo semestre dell’anno 2025 incassi, in conto residui, di circa 9 milioni di euro che consentirebbero di ridurre la stima del FCDE ad euro 52 milioni con una riduzione dello scostamento a 9 milioni di euro;
- è stata apprezzata *“quale fattiva condotta autocorrettiva immediata”* la riduzione dello scostamento operata dalla Regione in tempi strettissimi.

Tenuto conto di tali argomentazioni, ad eccezione delle voci relative alle entrate da concessioni idroelettriche per le quali possano ritenersi superate le criticità rilevate in sede di contraddittorio, questa Procura ravvisa la permanenza di elementi di incertezza in ordine alla quantificazione del FCDE per le residue due voci in esame.

Sul punto, infatti, si rileva come, in esito all’esame dell’emendamento da ultimo pervenuto, il FCDE, seppur incrementato, registri degli scostamenti non trascurabili, considerata anche la condizione di disavanzo in cui versa l’Ente.

In primo luogo, si rileva che alcuni dei fattori - che sono stati valutati favorevolmente dalla Sezione regionale del controllo - appaiono basarsi su previsioni di efficacia delle iniziative assunte al fine di incrementare la riscossione: allo stato non si dispone, tuttavia, di dati storici che possano confermarne l’attendibilità, tenuto anche delle modeste variazioni delle percentuali di riscossione registrate nell’ultimo triennio. Per altro verso, pur prendendo atto dell’intervento di autocorrezione effettuato dalla Regione a ridosso dell’udienza di parificazione, desta perplessità come tale circostanza possa influire sui criteri di valorizzazione del FCDE, da compiersi unicamente sulla base dei principi contabili.

Conclusivamente, pur considerando l'incremento operato con l'ultimo emendamento, permane, comunque, una sottostima del FCDE, stante che si perviene alla sua determinazione sulla base di margini di approssimazione non propriamente rinvenibili nei principi contabili.

## §

### **1.6 Il conto economico e lo stato patrimoniale**

Ai sensi dell'art. 63, c. 2, del d.lgs. n. 118 del 2011, il rendiconto generale annuale della Regione è redatto sulla base della contabilità patrimoniale, ed è quindi composto anche dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Il conto economico *“evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico patrimoniale”* (c. 6), mentre lo stato patrimoniale *“rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio”* (c. 7).

Dall'analisi del conto economico 2024 si evidenzia un utile d'esercizio di euro 105.415.356,47.

L'utile dell'esercizio 2024 si appalesa in peggioramento rispetto al risultato del 2023 che era pari ad euro 436.835.476,74.

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31 dicembre 2024</b>
A) Componenti positivi della gestione	13.578.069.928,98
B) Componenti negativi della gestione	13.021.973.944,84
Differenza tra comp. positivi e negativi della gestione (A-B)	556.095.984,14
C) Proventi ed oneri finanziari	-202.644.196,20
D) Rettifiche di valore attività finanziarie	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	-237.033.594,36
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	116.419.193,58
Imposte	11.002.837,11
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>105.415.356,47</b>

Tab. 12: Conto economico - Fonte: art. 8, all. 21, d.d.l. n. 87 del 2025

Lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2024, presenta un valore per l'attivo e per il passivo pari ad euro 7.406.207.710,92, con un patrimonio netto pari ad euro -8.822.808.274,43.

<b>STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)</b>	<b>31 dicembre 2024</b>
A) Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni Pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	0,00
B) Immobilizzazioni di cui	1.959.182.889,77
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	25.106.279,06
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	1.252.775.816,17
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	681.300.794,54
C) Attivo Circolante	5.446.703.077,61
D) Ratei e risconti	321.743,54
<b>Totale dell'attivo (A+B+C+D)</b>	<b>7.406.207.710,92</b>
<b>STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)</b>	<b>31 dicembre 2024</b>
A) Patrimonio Netto	-8.822.808.274,43
B) Fondi per rischi ed oneri	230.582.051,70
C) Trattamento di fine rapporto	0,00
D) Debiti	14.856.546.078,69
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti	1.141.887.854,96
<b>Totale del passivo (A+B+C+D+E)</b>	<b>7.406.207.710,92</b>

Tab. 13: Stato patrimoniale - Fonte: art. 8, all. 21, d.d.l. n. 87 del 2025

## §

### 1.7 L'indebitamento

Il ricorso all'indebitamento è sottoposto a pregnanti limiti, anche di natura quantitativa, per il rispetto dei principi costituzionali, nonché in termini di coordinamento della finanza pubblica.

Tra questi, specifico rilievo riveste il disposto dell'art. 119, sesto comma, della Cost., relativo alla c.d. *"golden rule"*, secondo cui i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

Significativa, sul punto, è la l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, la quale, per quanto di interesse in questa sede, ha novellato gli artt. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione.

In tale articolato quadro di rango costituzionale, come rammentato dall'ermeneusi del Giudice delle leggi (Corte cost., sentenza 29 aprile 2021, n. 80), *"si è del pari chiarito .... che l'indebitamento deve essere «finalizzato e riservato unicamente agli investimenti in modo da determinare un*

*tendenziale equilibrio tra la dimensione dei suoi costi e i benefici recati nel tempo alle collettività amministrate» (sentenza n. 18 del 2019)”.*

La disciplina dell’indebitamento delle autonomie territoriali è stata sussunta dalla giurisprudenza costituzionale nell’ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 284 del 2009, n. 285 del 2007, n. 320 del 2004, n. 376 del 2003), pur sottolineandosi come sia *“inscindibilmente connessa”* alla *“salvaguardia degli equilibri di bilancio”* (sentenza n. 70 del 2012)<sup>8</sup>.

Nell’ambito delle fonti di rango primario, l’art. 62, c. 6, del d.lgs. n. 118 del 2011 disciplina i presupposti e i limiti per il ricorso al debito da parte delle Regioni. Esse possono autorizzare nuovo debito solo se l’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale ed interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell’esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non superi il 20% dell’ammontare complessivo delle entrate del Titolo *“Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”*, al netto di quelle della tipologia *“Tributi destinati al finanziamento della sanità”* ed a

---

<sup>8</sup> Ciò anche alla luce del fatto che, *“oggi ancor più che in passato, non si può «ammettere che ogni ente, e così ogni Regione, faccia in proprio le scelte di concretizzazione» (sentenza n. 425 del 2004) dei vincoli posti in materia di indebitamento. Si tratta infatti di vincoli generali che devono valere «in modo uniforme per tutti gli enti, [e pertanto] solo lo Stato può legittimamente provvedere a tali scelte» (sentenza n. 425, citata) ... Questa esigenza di uniformità, del resto, è il riflesso della natura ancillare della disciplina dell’indebitamento rispetto ai principi dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico: essa, al pari di questi ultimi, deve intendersi riferita al «complesso delle pubbliche amministrazioni» (così gli attuali artt. 81, sesto comma, e 97 Cost., e, con forme ancora più esplicite, il nuovo art. 119 Cost., nonché l’art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012). I vincoli imposti alla finanza pubblica, infatti, se hanno come primo destinatario lo Stato, non possono non coinvolgere tutti i soggetti istituzionali che concorrono alla formazione di quel «bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni» (sentenza n. 40 del 2014; si vedano anche le sentenze n. 39 del 2014, n. 138 del 2013, n. 425 e n. 36 del 2004), in relazione al quale va verificato il rispetto degli impegni assunti in sede europea e sovranazionale. La riforma poggia dunque anche sugli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., oltre che – e soprattutto – sui principi fondamentali di unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost.) e di unità economica e giuridica dell’ordinamento (art. 120, secondo comma, Cost.), unità che già nel precedente quadro costituzionale era sottesa alla disciplina della finanza pubblica e che nel nuovo ha accentuato la sua pregnanza. Si deve aggiungere che l’attuazione dei nuovi principi, e in particolare di quello della sostenibilità del debito pubblico, implica una responsabilità che, in attuazione di quelli «fondanti» (sentenza n. 264 del 2012) di solidarietà e di eguaglianza, non è solo delle istituzioni ma anche di ciascun cittadino nei confronti degli altri, ivi compresi quelli delle generazioni future”* (Corte cost., sentenza 7 aprile 2014, n. 88).



condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della Regione stessa.

Orbene, l'ammontare del debito a carico della Regione a fine dell'esercizio 2024 è pari ad euro 4.555.087.311,91, in diminuzione rispetto all'esercizio 2023 quando ammontava ad euro 4.779.617.836,59.

La Regione Piemonte, nel corso del 2024, non ha contratto nuovi prestiti. Per quanto concerne il rimborso della quota capitale su mutui, obbligazioni e *leasing* finanziario, si rileva un importo complessivo di 205,24 milioni di euro.

Con riferimento, altresì, agli interessi passivi pagati sulla quota capitale, si rileva un onere complessivo di 182,75 milioni di euro, di cui 82,09 milioni di euro per interessi su mutui, 20,44 milioni di euro per interessi su *leasing* finanziario e 80,22 milioni di euro per interessi su obbligazioni.

<b>SITUAZIONE DEBITORIA AL 31 DICEMBRE 2024</b>	
Debito al 31.12.2023	4.779.617.836,59
Nuovi prestiti (+)	0,00
Revoca prestiti non erogati (-)	-42.000.000,00
Leasing finanziario (+)	22.711.000,00
Quota capitale rimborsata nel 2024 (-)	-200.975.534,90
Quota capitale 2023 rimborsata nel 2024 (leasing) (-)	-4.265.989,78
Debito al 31.12.2024	<b>4.555.087.311,91</b>

Tab. 14: Situazione debitoria - Fonte: art. 8, all. 22, d.d.l. n. 87 del 2025 ed elaborazione/dati forniti dalla Regione su richiesta della Sezione regionale di controllo per il Piemonte

## §

### **1.8 Il bilancio consolidato**

Mentre il rendiconto oggetto di parificazione concerne l'esercizio 2024, il bilancio consolidato attiene ai dati contabili dell'esercizio 2023.

Siffatto iato temporale deriva dalla necessità di recepire le risultanze dei bilanci dei soggetti inseriti nel perimetro del Gruppo, la cui approvazione avviene, per alcuni enti, con tempistiche differenziate rispetto ai termini per l'approvazione del rendiconto della Regione.

Nel dettaglio, il bilancio consolidato della Regione Piemonte per l'esercizio 2023 è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 13-21615 del 1° ottobre 2024.

Esso risulta composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale attivo e passivo, dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, e corredato dalla relazione del Collegio dei revisori ai sensi dell'art. 11 *bis*, c. 2, lett. b) e dell'art. 68, c. 4, lett. b) del d.lgs. n. 118 del 2011.

Il bilancio consolidato del Gruppo rappresenta lo strumento finalizzato a dare piena evidenza alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente nonché della complessiva attività svolta dallo stesso attraverso le proprie articolazioni organizzative.

L'attività propedeutica all'approvazione del bilancio consolidato è rappresentata dalla definizione del perimetro "*Amministrazione pubblica*" o "*Gruppo amministrazione pubblica*", cui segue la definizione del perimetro di consolidamento.

Sulla proposta di deliberazione di approvazione del bilancio consolidato l'Organo di revisione, con verbale n. 28 del 2024 – allegato 1, ha rilasciato apposito parere con plurime raccomandazioni, cui si rinvia.

In termini di principio, al consolidamento si procede sommando le singole poste di bilancio dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento e successivamente elidendo le rilevanze contabili infragruppo, al fine di eliminare i debiti/crediti e i costi/ricavi conseguenti ad operazioni intrattenute fra soggetti stessi.

Nel dettaglio, il risultato complessivo dell'esercizio di Gruppo, di cui al conto economico consolidato, comprensivo della quota di pertinenza di terzi, ammonta ad euro 449.814.040,79.

Il risultato della gestione operativa è pari ad euro 474.578.661,08, in calo di circa il 4% rispetto al 2022.

Infine, quale considerazione generale di evoluzione dell'ordinamento giuscontabile, è nota la valorizzazione da parte del Legislatore nazionale (anche nell'ordinamento delle Autonomie) della contabilità *accrual* quale

riforma abilitante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (riforma 1.15), la quale è finalizzata a dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale.

Sul punto, il Legislatore con il d.l. 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla l. 7 ottobre 2024, n. 143 (art. 10), ha previsto una prima fase transitoria di applicazione nei seguenti termini:

*“3. Ai fini dell'attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla milestone M1C1-118, sono tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025, di cui comma 6, le amministrazioni pubbliche di seguito elencate:*

- a) le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali;*
- b) gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca;*
- c) le regioni e le province autonome;*
- d) le province e le città metropolitane;*
- e) i comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024;*
- f) gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale;*
- g) le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici;*
- h) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali;*
- i) le autorità di sistema portuale;*
- l) gli enti nazionali di previdenza e assistenza;*
- m) gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle di cui alle lettere da a) a l) del presente comma, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.*

*4. Sono esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio, per l'esercizio 2025, le società, nonché gli enti di cui comma 3, lettera m), che, con riferimento alle risultanze del bilancio di esercizio o rendiconto del 2023, hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unità e, contestualmente, un volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, ovvero un valore della produzione*

*annua, per le amministrazioni in contabilità economico-patrimoniale, inferiore a 8,8 milioni di euro. Restano, altresì, esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, nonché le amministrazioni pubbliche assoggettate a procedure di liquidazione. Restano altresì esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.*

*5. Con determina del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le amministrazioni di cui al comma 3. L'elenco delle amministrazioni individuate ai sensi del primo periodo è pubblicato nella sezione del sito web della Ragioneria generale dello Stato dedicata alla Riforma 1.15 del PNRR.*

*6. Le amministrazioni di cui al comma 3 predispongono, per le finalità indicate nel medesimo comma, gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio includono almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno.*

*7. Nelle more dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, per finalità di sperimentazione nell'ambito della fase pilota di cui al medesima milestone e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti.*

*8. Sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2025, le amministrazioni di cui al comma 3 provvedono alla realizzazione di una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili di cui alla milestone M1C1- 108.*

9. *Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 8, ai fini della produzione degli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, le amministrazioni riclassificano le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui alla milestone M1C1108, ed effettuano le rettifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili di cui alla medesima milestone.*

10. *Al fine di acquisire le competenze di base in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e concorrere al raggiungimento del target M1C1-117 del PNRR, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con esclusione delle società, sono tenuti ad assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile. Il primo ciclo di formazione è erogato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dedicato, accessibile dalla sezione del sito web della Ragioneria Generale dello Stato, di cui al comma 5.*

11. *Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fornite le istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile in relazione all'utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti di cui alla milestone M1C1-108 e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti, nonché alle modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base e alle modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio, di cui al comma 6, alla Ragioneria generale dello Stato.*

12. *All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.*

Orbene, questa Procura ribadisce le valutazioni espresse, sul punto, dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, secondo cui: “la scelta tra diversi sistemi di contabilità pubblica attiene a questioni che vanno al di là del dato meramente tecnico ed involgono considerazioni anche di natura costituzionale ....nell'approccio alla contabilità economico-patrimoniale (accrual) è necessaria una grande prudenza: non va dimenticato, infatti, che il momento e le modalità

*della previsione, gestione e rendicontazione delle risorse della collettività mettono a fuoco il punto di sintesi nel quale viene a correlarsi la raccolta coattiva delle risorse in entrata alle uscite dell'operatore-pubblico quale frutto di scelte discrezionali in vista del soddisfacimento delle esigenze della collettività medesima: è a tali esigenze che sembra meglio rispondere l'attuale contabilità finanziaria"* (Corte conti, Sez. riun. in sede di controllo, maggio 2024, audizione dinanzi alle Commissioni bilancio congiunte del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati).

In tale quadro, si richiamano, altresì, le meditate riflessioni sviluppate, sul punto, dalla giurisprudenza, in merito alla permanente necessità di assicurare la corretta applicazione degli istituti dell'armonizzazione contabile, funzionali a garantire la stabilità finanziaria dell'ente, in base al noto principio della competenza finanziaria potenziata. Ciò, *a fortiori* tenuto conto del fatto che la contabilità finanziaria potrà continuare a conservare la funzione autorizzatoria, anche con l'introduzione della sopracitata riforma "*accrual*" (Corte conti, Sez. Autonomie, n. 7 del 2025).

In ogni caso, resta ferma la centralità del giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione, quale principale momento di verifica del rispetto delle regole e dei principi costituzionali che governano il diritto del bilancio, nel quadro generale del concorso delle autonomie territoriali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e di sostenibilità del debito derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea. Ciò, *a fortiori* tenendo conto del fatto che la sequenza che governa il ciclo del bilancio disciplinata dal d.lgs. n. 118 del 2011 trova applicazione a tutte le Regioni, attenendo alla materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici *ex art.* 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione.

Da ultimo, questa Procura evidenzia i recenti approdi ermeneutici delle Sezioni Riunite in sede di controllo (relazione all'udienza del 26 giugno 2025), nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto generale

dello Stato 2024, ove viene osservato che *“la Corte, nelle varie audizioni, ha più volte ribadito l’ancoraggio della contabilità finanziaria ai principi delineati dalla nostra Carta costituzionale (art. 81) nel presupposto di salvaguardare il punto di equilibrio, esercizio per esercizio, tra risorse sussunte dalla collettività e relativo utilizzo in vista degli obiettivi fissati dal Legislatore”*.

**CAPITOLO II**

**LA GESTIONE SANITARIA REGIONALE**



## **2.1 Quadro generale della gestione sanitaria**

La spesa relativa alla tutela della salute, bene costituzionalmente garantito come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, incide in modo significativo sul bilancio delle Regioni, in considerazione del fondamentale ruolo svolto dalle stesse nell'organizzazione e nella gestione del sistema sanitario.

I dati e le informazioni di seguito esposti sono stati desunti dai documenti acquisiti dalla Sezione regionale di controllo durante l'intero iter procedurale propedeutico all'udienza di parificazione e messi a disposizione della Procura mediante cartelle di lavoro condivise. Inoltre, la Procura ha esaminato la proposta di relazione predisposta dalla Sezione regionale di controllo, contenente le risultanze del controllo propedeutico al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione e sono, state esaminate altresì le controdeduzioni dell'Amministrazione regionale.

Al fine di evidenziare, in termini percentuali, la rilevanza della spesa sanitaria ricompresa nel "perimetro sanitario" (allegato 25 al d.d.l. n. 87 del 2025), nella tabella che segue sono riportati, con riferimento alle entrate, gli accertamenti e gli incassi e, con riferimento alle spese, gli impegni e i pagamenti in ambito sanitario, raffrontati con quelli complessivi del rendiconto regionale.

<b>Fasi contabili</b>	<b>ANNO 2024</b>		
	<b>Gestione sanitaria</b>	<b>Totale</b>	<b>% Gestione sanitaria</b>
Accertamenti di competenza	12.717.268.729,36	16.591.688.868,12	77%
Impegni di competenza	12.742.040.209,59	16.339.875.436,55	78%
Riscossioni c/competenza	11.574.899.853,62	14.119.473.522,02	82 %

Pagamenti c/competenza	11.291.728.219,57	13.608.179.241,67	83 %
---------------------------	-------------------	-------------------	------

Tab. 15: Incidenza delle fasi contabili del perimetro sanitario nel rendiconto 2024 comprese le partite di giro - Fonte: artt. 2 e 8, all. 11 e 25, d.d.l. n. 87 del 2025 per incassi e pagamenti c/competenza tabelle 44 e 45 Volume II Sez. Controllo

Nel 2024 le entrate sanitarie di competenza ammontano, in termini di accertamenti, ad euro 12.717.268.729,36, con un grado di incidenza sulle entrate complessive del rendiconto regionale pari al 77%, mentre gli incassi sanitari (in conto competenza), pari ad euro 11.574.899.853,62, rappresentano l'82% degli incassi regionali complessivi.

La spesa sanitaria ammonta, in termini di impegni, ad euro 12.742.040.209,59, con un grado di incidenza sugli impegni complessivi del rendiconto regionale pari al 78%, mentre la spesa sanitaria in termini di pagamenti (in conto competenza), pari ad euro 11.291.728.219,57, rappresenta l'83% dei pagamenti regionali complessivi.

## §

### 2.2 Le risorse a disposizione nel perimetro sanitario

Di seguito si riportano le risultanze del perimetro sanitario, in termini di dati contabili, suddividendo le entrate e le spese nelle categorie previste dall'art. 20 del d.lgs. 118 del 2011.

La perimetrazione sanitaria, prevista dall'art. 20 del d. Lgs. n. 118 del 2011, è contenuta nell'allegato 25 del d.d.l. n. 87 del 2025 di approvazione del rendiconto regionale emendato.

La tabella mette a confronto, gli accertamenti e gli impegni di competenza 2024.

ENTRATE 2024		USCITE 2024	
Totale FSR- quota indistinta e vincolata a destinazione indistinta- post mobilità - art. 20 c. 1 lett. a)	9.582.022.562,00	FSR - quota indistinta	9.582.022.562,00
Totale FSN- quota vincolata art. 20 c. 1 lett. a)	228.174.159,19	FSN - quota vincolata	228.174.159,19

Totale Pay back art. 20 c. 1 lett. a)	29.817.635,49	Pay back	29.817.635,49
Totale Finanziamento Istituto Zooprofilattico art. 20 c. 1 lett. a)	31.107.757,00	Istituto Zooprofilattico Sperimentale	31.107.757,26
Totale finanziamenti extra fondo vincolati art. 20 c. 1 lett. a)	158.702.371,70	Spese con finanziamenti extra fondo vincolati	158.204.851,67
		Spese con coperture a carico del bilancio regionale	92.189.823,27
Totale finanziamento sanitario corrente art. 20 c. 1 lett. a)	<b>10.029.824.485,38</b>	Totale Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio ed il <i>payback</i> art. 20 c. 1 lett. a)	<b>10.121.516.788,88</b>
		Totale spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA art. 20 c. 1 lett. b)	4.250.000,00
		Totale spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo pregresso Spese con copertura a carico bilancio regionale: art. 20 c. 1 lett. c)	0,00
Totale Finanziamento per investimenti in ambito sanitario art. 20 c. 1 lett. d)	<b>434.516.776,56</b>		
		Spese con finanziamenti extra fondo vincolati Totale	0,00
		Spese con copertura a carico bilancio regionale Totale	35.762.694,88
		Spesa per investimenti finanziata da entrate vincolate Totale	434.516.776,56
		Totale spesa per investimenti in ambito sanitario art. 20 c. 1 lett. d)	<b>470.279.471,44</b>
Coperture a carico del bilancio regionale - lett. F)	<b>106.933.518,15</b>		

Totale accertamenti 2024 al netto partite di giro	10.571.274.780,09	Totale impegni 2024 al netto partite di giro	10.596.046.260,32
Partite di giro lett. G)	2.145.993.949,27	Partite di giro lett. G)	2.145.993.949,27
<b>Totale accertamenti perimetro sanitario 2024</b>	<b>12.717.268.729,36</b>	<b>Totale impegni di spesa perimetro sanitario 2024</b>	<b>12.742.040.209,59</b>
Quota del risultato di amministrazione accantonato in specifici fondi in spesa del perimetro sanitario ( <i>cap. 37</i> )	25.269.000,00		
<i>Avanzo vincolato anni precedenti</i>	<b>94.053,38</b>	-	
<b>Totale perimetro sanitario Entrate 2024</b>	<b>12.742.631.782,74</b>	-	
<b><u>Totale perimetro sanitario ENTRATE 2024</u></b>			<b>12.742.631.782,74</b>
<b><u>Totale perimetro sanitario IMPEGNI DI SPESA 2024</u></b>			<b>12.742.040.209,59</b>
<b>DIFFERENZA (Avanzo al 31.12.2024)</b>			<b>591.573,15</b>
<i>Cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate</i>			407.500,00
<b>Avanzo vincolato al 31/12/2024 comprensivo della cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate</b>			<b>999.073,15</b>

Tab. 16: Perimetro sanitario - Fonte: art. 8, all. 25, d.d.l. n. 87 del 2025, tab. 6, 7 e 8, vol. II Sez. controllo

Come risulta dalla tabella, la perimetrazione effettuata dalla Regione per l'esercizio 2024 ha accertato, per la gestione sanitaria, l'importo di euro 12.717.268.729,36 (comprensivo delle partite di giro pari ad euro 2.145.993.949,27). Al netto delle partite di giro le entrate sanitarie accertate ammontano ad euro 10.571.274.780,09.

Nella parte delle Entrate sono riportate, secondo le prescrizioni previste dall'art. 20, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 118 del 2011, le risultanze contabili dell'esercizio 2024 relativamente al finanziamento sanitario ordinario corrente, quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento individuate

dall'Ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio.

Dai dati riportati nella tabella della perimetrazione elaborata dalla Regione risulta che il finanziamento sanitario corrente per l'anno 2024 è stato pari ad euro 10.029.824.485,38 (art. 20, c. 1, lett. a).

Nel corso dell'esercizio 2024 sono stati accertati tributi destinati al finanziamento della sanità come desumibile nell'allegato 3 al d.d.l., per complessivi euro 9.371.017.904,15 di cui:

- euro 1.515.201.041,03 a titolo di imposta regionale sulle attività produttive IRAP - Sanità (lett. a);
- euro 6.533.478.220,00 a titolo di compartecipazione IVA - Sanità (lett. a);
- euro 1.215.405.124,97 quale addizionale IRPEF - Sanità (lett. a);
- euro 106.933.518,15 addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale (lett. F).

Nel perimetro Entrate, per il 2024, non è presente il finanziamento corrente di cui all'art. 20, c. 1, lett. b), cioè il finanziamento sanitario aggiuntivo corrente quale derivante da atti di finanziamento regionale, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA (livelli essenziali di assistenza).

Il perimetro Entrate, come previsto dall'art. 20, c. 1, lett. d), espone le risorse destinate al finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'art. 20 della l. 11 marzo 1988, n. 67 e da altra specifica normativa. In particolare, come specificato dalla Sezione regionale di controllo, per l'anno 2024, le risorse vincolate al finanziamento degli investimenti, indicate nel perimetro con un importo di euro 434.516.776,56, comprendono:

- 39 milioni di euro circa di risorse per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) missione 6 (relativa alla sanità), comprensivo delle risorse del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC);

- 212 milioni di euro per progetti finanziati con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027;
- 134 milioni di euro per il finanziamento di interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica, con i fondi di cui all'art. 20 l. n. 67 del 1988, all'art. 1, c. 9, l. 30 dicembre 2018, n. 145 ed all'art. 1, c. 14, l. 27 dicembre 2019, n. 160;
- 49 milioni di euro circa per il finanziamento di interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, ai sensi dell'art. 71, l. 23 dicembre 1998, n. 448.

Si rileva nella parte entrate correnti proprie del perimetro sanitario l'importo di euro 106.933.518,15 rubricato come lett. F) "Coperture a carico del bilancio regionale" (accertate sul capitolo 10442 *"Addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone [art. 3, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446] - quota derivante da manovra fiscale regionale destinata al finanziamento della sanità"*), destinate, in parte, a coprire spese d'investimento.

Con riferimento all'accertamento dell'importo di euro 106.933.518,15, di cui alla lett. F) *"coperture a carico del bilancio regionale"* (capitolo in entrata 10442), la Sezione regionale di controllo ha rilevato che *"Come per il precedente biennio, le spese risultano classificate in conformità alle grandezze previste dal D.lgs. n. 118/2011."*

*Invece, le entrate non rispecchiano pienamente la classificazione: come in passato, la Regione ha aggiunto la grandezza denominata "Coperture a carico del bilancio regionale" - non prevista dal D.lgs. n. 118/2011 - che finanzia per euro 96.439.823,27 spese correnti e per euro 10.493.694,90 spese in conto capitale, pur trattandosi di un'entrata corrente."*

La lett. G rappresenta il totale delle partite di giro, pari ad euro 2.145.993.949,27.

Inoltre, è stato costituito ed inserito nel perimetro sanitario il capitolo 37 su cui è stato accertato l'importo di euro 25.269.000 (*"quota del risultato di*

*amministrazione accantonato in specifici fondi in spesa del perimetro sanitario”).*

Rispetto al capitolo 38, indicato nella perimetrazione con l'importo di euro 94.053,38, la Sezione regionale di controllo ha rilevato che *“Nel 2023 era emerso che l'avanzo vincolato da riportare al 2024, dovuto a maggiori accertamenti, era pari ad euro 81.814,14, a cui si deve aggiungere una quota parte dell'avanzo regionale che è stato destinato nel 2024 all'acquisto dell'ospedale dell'ASL TO4.*

*Tuttavia, la Regione ha precisato che nel corso dell'anno 2023 venne cancellato un impegno relativo all'anno 2022 sul capitolo 127226, per euro 12.239,24, finanziato con fondi vincolati già accertati. Pertanto, su detto importo è stato apposto un vincolo nell'avanzo di amministrazione, che non è stato esposto nella perimetrazione del 2023.*

*L'avanzo vincolato al 31 dicembre 2023 è stato rideterminato in euro 94.053,38, come peraltro risulta dal capitolo 38, indicato nella perimetrazione allegata al rendiconto.”*

In conclusione, le Entrate accertate del perimetro sanitario destinate al finanziamento della spesa corrente e di investimento ammontano, complessivamente, ad euro 12.717.268.729,36, di cui:

- entrate destinate al *finanziamento sanitario ordinario corrente*, lett. a) per euro 10.029.824.485,38;
- entrate destinate al *finanziamento per investimenti in ambito sanitario*, lett. d) per euro 434.516.776,56;
- coperture a carico del bilancio regionale (capitolo di entrata 10442) classificate sotto la lett. F *“Coperture a carico del bilancio regionale”* per euro 106.933.518,15.

All'importo di euro 10.571.274.780,09 vanno aggiunte le partite di giro pari ad euro 2.145.993.949,27, per un totale degli accertamenti pari ad euro 12.717.268.729,36, oltre le risorse previste al capitolo di entrata 37 (*“quota del risultato di amministrazione accantonato in specifici fondi in spesa del perimetro sanitario”*) pari ad euro 25.269.000,00 e quelle previste al

capitolo di entrata 38 (*“risultato di amministrazione vincolato da trasferimenti statali ed europei – quota sanità”*) pari ad euro 94.053,38. Pertanto, il totale del perimetro sanitario Entrate è di euro 12.742.631.782,74.

## §

### **2.3 La spesa per la sanità**

Per l'anno 2024, nel perimetro Uscite, come previsto dall'art. 20, c. 1, lett. a), sono indicati gli impegni relativi alla spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il *pay back* per un totale di euro 10.121.516.788,88.

Tale importo comprende impegni per euro 92.189.823,27 quali *“spese con coperture a carico del bilancio regionale”*, che trova corrispondente accertamento, in quota parte, nelle Entrate classificate sotto la lett. F) di euro 106.933.518,15 (capitolo in entrata 10442).

Il perimetro Uscite include la spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA di cui all'art. 20, c. 1, lett. b), pari complessivamente ad euro 4.250.000,00 (che trova corrispondente accertamento, in quota parte, nelle Entrate classificate sotto la lett. F soprarichiamata), quali risorse aggiuntive destinate alle Aziende sanitarie regionali (ASR), di cui euro 1.500.000,00 per l'attuazione della l.r. n. 10 del 2023 *“Percorsi di accesso allo screening e alla diagnosi prenatale introduzione della Nutrizione Parenterale Totale NPT nell'agenda di gravidanza”*, euro 50.000,00 per l'attuazione della l.r. n. 34 del 2000, artt. 2 e 5, finalizzata al miglioramento della cura e tutela delle persone affette da diabete materno infantile ed euro 2.700.000,00 per l'attuazione della l. r. n. 31 del 1982 (trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per i componenti delle commissioni sanitarie invalidi civili, ciechi civili e per i sordomuti).

Il perimetro Uscite, ai sensi dell'art. 20, c. 1, lett. d), comprende la spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli



interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'art. 20 della l. n. 67 del 1988.

L'impegno complessivo è pari ad euro 470.279.471,44, di cui euro 434.516.776,56, quale spesa per investimenti finanziata da entrate vincolate, ed euro 35.762.694,88, quale spesa con copertura a carico del bilancio regionale che trova corrispondente accertamento, in quota parte, nelle Entrate classificate sotto la lett. F) e per euro 25.269.000,00 nel cap. 37.

Nello specifico, riguardo alle spese con coperture a carico del bilancio regionale, l'importo di euro 35.762.694,88 risulta così composto:

- euro 1.766.300,00 finalizzati ad interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (art. 20, l. n. 67 del 1988) quale quota del 5% a carico della Regione;
- euro 5.000.000,00 finalizzati alla riduzione delle liste di attesa;
- euro 1.533.700,00 finalizzati all'attuazione di quanto disposto dalla Giunta regionale con Deliberazione del 27 marzo 2024, n. 2-8358 che, ai sensi dell'art. 1, c. 437, della L. n.311 del 2004, ha autorizzato l'esercizio del diritto di opzione per l'acquisto da parte della Regione Piemonte dell'area di proprietà dello Stato denominata "Depositi" sita in Comune di Cambiano, con trasferimento al patrimonio indisponibile dell'ASL TO5 per la realizzazione del nuovo ospedale unico dell'ASL TO5.
- suddetto importo di euro 35.762.694,88 comprende, inoltre, le somme di euro 25.793.000,00 e di euro 1.669.694,88, in merito alle quali la Sezione di Controllo osserva che " ... in questa sede ci si limita a sottolineare che nel 2024 la spesa in conto capitale è in parte influenzata dall'operazione straordinaria di acquisto dell'ospedale da parte dell'ASL TO4: come già sopra evidenziato, a causa dell'inadempimento della società SAAPA, proprietaria dell'immobile sede dell'ospedale, la Regione è subentrata al pagamento di due rate in scadenza nel 2023 del mutuo a suo tempo sottoscritto per la costruzione

*dell'ospedale. Dalla documentazione trasmessa dalla Regione, risulta che si prevedevano rate di ammortamento crescenti, con inizio del pagamento al 30 giugno 2010. Fino al 2023 – anno di stipula del contratto di acquisto dell'immobile - il piano di ammortamento prevedeva un rimborso complessivo, a titolo di capitale, di euro 3.484.000, rispetto ai 29 milioni richiesti. Le rate non pagate dalla società, al cui pagamento è subentrata la Regione, sono risultate pari euro 1.594.919,29 (di cui, appena 524.000,00 per rimborso della quota capitaria).*

- *La Regione non ha indicato ulteriori trasferimenti tra la SAAPA e la Regione o l'ASL TO4.*
- *Dal punto di vista contabile, sul rendiconto si evidenziano i seguenti impegni:*
  - *euro 25.793.000 sul capitolo 217371 (quota capitale totale del finanziamento);*
  - *euro 1.669.694,88 sul capitolo 150232 (quota interessi complessiva);*
  - *euro 1.126.224,76 sul capitolo 157813 (spese per atti notarili).*
- *Detti impegni sono stati coperti con l'applicazione dell'avanzo (capitolo 37) per euro 25.269.000 e con un accertamento per euro 1.126.224,76 sul capitolo di entrata 16575 ("compartecipazione regionale all'iva (art. 2 del D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56)"), una delle componenti del fondo indistinto.*
- *I restanti euro 2.193.694,88 sono stati finanziati da risorse regionali del capitolo 10442, anche se il capitolo 150232, impegnato per 1,7 milioni di euro, risulta essere collegato alle risorse accertate sul capitolo di entrata 34700, che, peraltro, non rientra tra i capitoli presenti nel perimetro sanitario..." – omissis - "... Peraltro, mediante il FSR indistinto sono state finanziate anche le spese per atti notarili, che, a parere della Regione, riguardano spese necessarie al fine di acquisire una struttura con un ruolo in ambito sanitario".*

Si rileva che tra gli impegni relativi alla spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA di cui all'art. 20, c. 1, lett. a), tra le spese con copertura a carico del bilancio regionale figura l'importo di euro

15.000.000,00 imputato al capitolo 157323 rubricato *“Trasferimenti all’ASL TO4 in attuazione di quanto previsto dall’art. 10 della legge regionale 26/2024”* che dispone di *“incaricare l’azienda sanitaria locale TO4 allo scopo di acquisire e internalizzare l’attività della Società assistenza acuzie e post acuzie (SAAPA) s.p.a. in liquidazione, nonché a trasferire all’azienda sanitaria medesima le risorse finanziarie necessarie per la definizione delle situazioni giuridiche e per consentire l’acquisizione dell’azienda e la prosecuzione dell’attività sanitaria”* (vd. Deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2024, n. 22-498 *“Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Variazione per riallineamento degli stanziamenti del Fondo sanitario 2024-2026”*).

Infine, per quanto riguarda le spese per investimenti finanziate con entrate vincolate, la perimetrazione indica l’importo di euro 434.516.776,56 che comprende:

- 39 milioni di euro circa per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) missione 6 (relativa alla sanità), comprensivo delle risorse del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC);
- 212 milioni di euro per progetti finanziati con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027;
- 134 milioni di euro per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica, con i fondi di cui all’art. 20 l. n. 67 del 1988, all’art. 1, c. 9, l. 30 dicembre 2018, n. 145 ed all’art. 1, c. 14, l. 27 dicembre 2019, n. 160;
- 49 milioni di euro circa per interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, ai sensi dell’art. 71, l. 23 dicembre 1998, n. 448.

Da quanto sopra esposto emerge, quindi, che il perimetro sanitario delle entrate pari ad euro 12.742.631.782,74 risulta maggiore del totale del perimetro sanitario degli impegni di spesa, pari ad euro 12.742.040.209,59, con una conseguente differenza di euro 591.573,15.

La Sezione regionale di controllo ha evidenziato, anche con riferimento all’esercizio finanziario 2024, che *“[...] non appare ancora concluso il*

*percorso di eliminazione dei capitoli non movimentati da diversi anni, con tutti importi pari a zero: a differenza dell'anno precedente, nel 2024 la Regione ha eliminato diciannove capitoli di spesa e tre di entrata; di conseguenza, risultano ancora 99 capitoli di spesa e 62 di entrata con importi tutti a zero che potrebbero essere eliminati, se non movimentati, per rendere più leggibile il perimetro sanitario.*

*Inoltre, nell'individuazione dei capitoli da inserire entro il perimetro sanitario la Regione deve tenere conto della sentenza 23 aprile 2024, n. 68, con cui la Corte costituzionale ha evidenziato che «[l'] art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 118 del 2011, come si è detto, ha lo scopo di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale.*

*Tale disposizione appare funzionale, coerentemente con la rubrica della stessa (Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali), a evitare opacità contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati al finanziamento delle spese sanitarie» (in questo senso, anche C. Cost. n. 233/2022).*

*In particolare, nella citata pronuncia la Consulta ha statuito che spese esorbitanti «dall'ambito delle risorse connesse al finanziamento del servizio sanitario regionale alterano la struttura del perimetro delle spese sanitarie prescritto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 118 del 2011, così eludendo le finalità di armonizzazione contabile».*

*Conseguentemente, il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge regionale che, modificando il perimetro sanitario del bilancio regionale rispetto alla struttura prescritta dall'art. 20 D.Lgs. n. 118/2011, violi la «competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.».*

*Anche il Collegio dei revisori, nell'allegato 1 al verbale n. 15 del 22 giugno 2025, nell'esprimere il proprio parere sul d.d.l. n. 87 del 2025, ha richiamato l'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 nonché la sentenza n. 233 del 2022 della Corte costituzionale, nella parte in cui viene evidenziato che “Tale disposizione del decreto legislativo in materia di armonizzazione dei*

*bilanci pubblici è specificamente funzionale, coerentemente con la rubrica della stessa (Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali), a evitare opacità contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA, ovvero proprio quei fenomeni che hanno concorso al determinarsi delle gravissime situazioni prima descritte.”*

In tema di perimetrazione, la Sezione regionale di controllo (Volume I della Relazione, capitolo 4.4) ha espresso rilievi anche in ordine ai trasferimenti in favore di ARPA ed al loro inserimento nel perimetro sanitario. L’articolo 21 (“Finanziamento”) della legge regionale n. 18 del 26 settembre 2016, al comma 1, prevede che *“Al finanziamento dell’ARPA si provvede mediante: a) una quota del fondo sanitario regionale destinata alla prevenzione, secondo parametri determinati dalla Giunta regionale in rapporto alle attività attribuite all’ARPA, nonché un contributo regionale ordinario annuale, da destinare alle attività istituzionali obbligatorie di cui all’articolo 7, comma 2” (...)* ***“g bis) ulteriori risorse derivanti dall'esercizio di attività istituzionali rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA)”***.

Per l’individuazione dei servizi finanziabili, a favore di ARPA, con risorse del perimetro sanitario la norma suindicata rinvia all’adozione di apposito provvedimento della Giunta regionale, oggetto di richiesta istruttoria da parte della Sezione regionale di controllo (*“Pertanto, la Regione è invitata a fornire l’elenco dettagliato dei servizi ARPA direttamente connessi con i servizi LEA di Area B, nonché a confermare, allo stato attuale, l’inesistenza di una determina di Giunta regionale recante i parametri in base ai quali attribuire ad ARPA una quota del fondo sanitario regionale in rapporto alle attività di prevenzione ad essa attribuite. Tale previa individuazione dei parametri è suscettibile di incidere sulla parificazione del capitolo di spesa 166704 per l’importo di euro 48.500.000,00”*).

La risposta alla suddetta richiesta istruttoria non appare superare le riserve espresse sul punto dalla Sezione di Controllo.

Riguardo alla perimetrazione, si rileva che la corretta attuazione di quanto previsto dall'articolo 21 ("Finanziamento") della l.r. n. 18 del 2016 - che appare comunque in linea con il dettato costituzionale - richiede che i parametri, per il finanziamento delle attività attribuite all'ARPA di una quota del fondo sanitario regionale destinata alla prevenzione, siano previamente stabiliti, al fine della coerenza delle attività svolte dall'ARPA con le risorse di cui alla suddetta lettera a), avuto riguardo alle attività e alle prestazioni indicate nel d.p.c.m. 12 gennaio 2017.

Non appare sufficiente la generica attribuzione di codici dei servizi e della correlazione LEPTA - LEA definita dalla deliberazione SNPA (Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente) n. 267/2025, essendo, invece, necessaria una puntuale definizione delle prestazioni con specifiche finalità afferenti all'erogazione dei LEA ed una rendicontazione puntuale dei servizi effettivamente erogati, ciò al fine di garantire la maggiore trasparenza dei conti sanitari e delle risorse destinate al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali, come richiesto dall'articolo 20 del d. lgs n. 118 del 2011, per impedire un uso disfunzionale delle risorse in esame.

In relazione alle deduzioni della Regione, a seguito di contraddittorio, si richiama, altresì, quanto affermato, con la recente ordinanza n. 8 del 2025, dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione della Corte dei conti che non hanno ritenuto persuasive *"le argomentazioni che puntano sulla stretta connessione tra il perseguimento istituzionale dei LEPTA - peraltro, allo stato, ancora in attesa di definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri (v. art. 9, comma 3, della legge n. 132/2016) - e la realizzazione dei LEA, attraverso la valorizzazione delle funzioni di prevenzione della salute collettiva che ARPAL si vede intestate, che giustificerebbero l'assegnazione delle risorse del FSR. Pur non sfuggendo al Collegio le possibili interazioni tra LEA e LEPTA (comunque, da dimostrare in concreto), non appare revocabile in dubbio che si tratta di due ambiti distinti. Al riguardo appare sufficiente citare la sentenza n. 1/2024, in cui la Corte*

*costituzionale ha chiarito che, ai fini dell'utilizzazione delle risorse del perimetro sanitario, "non è neppure dirimente l'analisi, svolta nelle difese della Regione, delle numerose funzioni assegnate dalla legislazione statale all'ARPA, al fine di dimostrare che l'Agenzia svolge talune attività afferenti al settore sanitario, comprese quelle necessarie per il raggiungimento dei LEA, come tali finanziabili attraverso il FSR. Infatti, l'assegnazione all'ARPA di funzioni non riferibili esclusivamente alla protezione dell'ambiente e riguardanti anche l'ambito sanitario non può giustificare il mancato rispetto della citata disciplina statale sul perimetro sanitario, che impone di individuare puntualmente le risorse destinate a garantire i LEA, a pena di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici".*

Come già evidenziato, la mancata adozione di una specifica DGR, come previsto dalla richiamata normativa regionale, rende carente il quadro normativo *"di una chiara previsione che subordini la misura del trasferimento, da un lato, ad una preventiva attività di programmazione delle prestazioni riconducibili ai LEA che l'Agenzia è chiamata a svolgere durante l'esercizio e, dall'altro, ad una successiva rendicontazione dell'effettivo impiego delle risorse destinate all'erogazione di servizi sanitari, fondata su criteri di rilevazione analitica dei fatti di gestione"*, aspetti entrambi stigmatizzati dalla sopra richiamata ordinanza delle SSRR.

Pur permanendo l'assenza della suddetta deliberazione di Giunta regionale, è comunque da accogliere favorevolmente la comunicazione della Regione, (a seguito della udienza camerale ai fini del contraddittorio finale con l'Amministrazione regionale in ordine alle risultanze del controllo propedeutico al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2024, tenutasi il 10 luglio 2025), che *"sarà cura dell'amministrazione assicurare che nei prossimi provvedimenti, venga data opportuna evidenza della corrispondenza tra le attività svolte e lo stanziamento previsto (valutazione su base annuale di indicatori per impiego fondo sanitario a finanziamento di ARPA)"*.





## **CONCLUSIONI**

La Regione ha previsto **entrate e spese** definitive a pareggio, stanziando, complessivamente, l'importo di euro 23.818.324.829,57, di cui euro 3.546.476.429,65 a titolo di entrate e spese per conto terzi e partite di giro. A chiusura dell'esercizio sono state accertate entrate per euro 16.591.688.868,12 ed impegnate spese per euro 16.339.875.436,55. Gli accertamenti e gli impegni delle partite di giro e dei servizi in conto terzi ammontano ad euro 2.271.573.370,21.

I **fondi pluriennali vincolati** in entrata ammontano, complessivamente, ad euro 814.017.054,69, mentre quelli in spesa ad euro 843.176.872,68.

La Regione Piemonte ha riportato per l'esercizio finanziario 2024 un **risultato di competenza** positivo, pari ad euro 222.653.613,58, rappresentato nel quadro generale riassuntivo e negli equilibri di bilancio allegati al d.d.l. n. 87 del 2025 così come emendati.

Nell'esercizio 2024, la missione 13 "*Tutela della Salute*" rappresenta circa il 64,91% del totale della spesa impegnata, al lordo delle partite di giro, con un incremento, rispetto all'esercizio precedente, di euro 359.302.060,19.

Con deliberazione n. 44-1007 del 14 aprile 2025, acquisito il parere dell'Organo di revisione, la Giunta regionale ha approvato il **riaccertamento ordinario dei residui** attivi e passivi al 31 dicembre 2024 e le conseguenti variazioni di bilancio.

Al 31 dicembre 2024, i residui, compresi quelli esclusi dal riaccertamento ordinario, presentano la seguente situazione:

- i residui attivi ammontano complessivamente ad euro 5.561.428.354,32, dei quali euro 2.472.215.346,10 derivanti dalla competenza 2024 ed euro 3.089.213.008,22 relativi ad esercizi precedenti;

- i residui passivi ammontano complessivamente ad euro 6.093.594.362,63, dei quali euro 2.731.696.194,88 derivanti dalla competenza 2024 ed euro 3.361.898.167,75 relativi ad esercizi precedenti.

Complessivamente, tanto i residui attivi quanto quelli passivi hanno subito un incremento rispetto all'esercizio precedente, considerato che

nel 2023 i residui attivi erano pari ad euro 5.242.015.044,78, mentre i residui passivi nel 2023 ammontavano ad euro 5.853.148.910,40.

La Sezione regionale di controllo ha evidenziato la permanenza di residui attivi risalenti nel tempo (ultraquinquennali, di cui anche *ante* 2019) e sul punto il Collegio dei revisori ha richiamato la necessità di un'adeguata motivazione per il loro mantenimento in bilancio, anche in relazione all'anzianità del residuo.

In relazione a quanto sopra, il Collegio dei revisori ha raccomandato di operare congrui accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), evidenziando altresì come la delineata situazione sia indice sintomatico di una lenta capacità di riscossione di alcune tipologie di entrata, nonché di una perdurante criticità nell'attività di riscossione, che potrebbe anche configurare ipotesi di responsabilità amministrativa laddove si registrino perdite di crediti riconducibili a omissioni o negligenze da parte dei soggetti (interni o esterni) a ciò preposti, idonee ad incardinare l'intervento di questa Procura conseguente al previsto obbligo di denuncia.

Rispetto al comparto sanitario la Sezione regionale di controllo ha rilevato criticità nella gestione dei residui poiché, considerata la contenuta consistenza di cassa, la mole dei residui attivi non risulta sufficiente a dare copertura a quella ben più consistente dei residui passivi.

Parimenti critica risulta la situazione di accumulo di residui passivi non sanitari per i quali la Sezione regionale di controllo, in esito all'istruttoria svolta, ha rilevato un significativo incremento, riscontrando una sempre maggiore difficoltà di smaltimento degli stessi con correlati effetti negativi per gli enti creditori.

Conclusivamente, se per i debiti commerciali la Regione assicura tempestività nei pagamenti, non altrettanto può dirsi per i debiti non commerciali. Tale ultima situazione, oltre a determinare rilevanti accumuli di residui passivi, va a discapito di tutti quei soggetti non

commerciali, la cui condizione di equilibrio finanziario, anche in ragione della loro dimensione, è condizionata dall'erogazione delle risorse regionali, sia per il funzionamento ordinario sia per la realizzazione degli investimenti.

Criticità permangono anche con riferimento alla gestione dei residui con riguardo alla riconciliazione dei rapporti di debito e credito con gli enti strumentali e le società controllate e partecipate, nonché con gli enti del territorio; ciò comporta incertezza in merito alla consistenza di una rilevante mole di residui attivi e passivi riguardanti tale vasto ambito.

Per quanto concerne la riconciliazione dei rapporti con gli enti strumentali e le società controllate e partecipate si rileva che, ad oggi, continuano a rilevarsi significativi ritardi con posizioni non asseverate anche di un certo rilievo.

Parimenti, nonostante le raccomandazioni espresse in occasione dei precedenti giudizi di parificazione, ad oggi, emerge che la riconciliazione dei rapporti di debito/credito con gli enti del territorio non è ancora stata risolta.

A tale proposito, la Sezione regionale di controllo ha rilevato che *“l'operazione di circolarizzazione dei crediti e debiti tra la regione e gli enti territoriali non sia più rinviabile e debba essere attuata sollecitamente, avendo come riferimento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024”*.

Quanto esposto è del tutto condivisibile, al fine di poter disporre di dati certi sulla reale consistenza dei residui, che costituiscono una parte determinante del risultato di amministrazione e la cui corretta quantificazione rileva in sede parificazione del rendiconto regionale.

Sul punto, la Regione, in sede di contraddittorio, ha dichiarato di poter programmare una puntuale riconciliazione di tali rapporti, entro un biennio, per cui si auspica che tale arco temporale possa considerarsi non ulteriormente prorogabile.

Nel complesso, questa Procura rileva che le segnalate criticità costituiscono per la gestione dei residui un insidioso elemento di

incertezza, in quanto tutte potenzialmente idonee ad incidere sulla corretta determinazione del risultato di amministrazione e ciò, ancor di più, tenuto conto della condizione di disavanzo in cui versa la Regione Piemonte.

L'analisi della **gestione della cassa** del 2024 evidenzia riscossioni complessive per euro 16.009.184.354,25 - superiori rispetto all'esercizio 2023, nel quale erano state pari ad euro 15.695.955.122,74 - e pagamenti per euro 15.922.866.613,29 - anch'essi in aumento rispetto all'esercizio 2023, nel quale erano stati pari ad euro 15.567.465.582,51 - ed un fondo cassa finale di euro 310.279.888,29, in aumento, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di euro 86.317.740,96.

Come evidenziato dal Collegio dei revisori, la modesta consistenza della liquidità rispetto alle dimensioni della Regione e le modalità di "finanziamento", tramite l'utilizzo di risorse cicliche, implicano effetti anche sul pagamento dei trasferimenti a terzi, i quali, non scaturendo da fatture, non risultano, prontamente, monitorabili.

Per l'effetto, l'organo di revisione ha chiesto di "circularizzare" tutti gli enti, monitorando l'anzianità dei debiti nonché le ripercussioni, eventualmente, sorte in termini di cassa.

In tale ambito tematico, in termini più generali, come puntualmente evidenziato dalla giurisprudenza contabile (Corte conti, Sez. Autonomie, n. 7 del 2025), questa Procura richiama l'art. 6, c. 1 del d.l. 19 ottobre 2024, n. 155, che, in particolare, ha introdotto l'obbligo di approvazione, da parte della Giunta di ciascun ente territoriale, entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dal 2025, del Piano annuale dei flussi di cassa (PAFC).

Il prospetto dimostrativo del **risultato di amministrazione** evidenzia un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 negativo per euro 1.065.062.992,70 comunque inferiore rispetto al 2023 (euro - 1.201.188.772,98).

L'applicazione al risultato di amministrazione delle quote accantonate (per euro 3.656.295.860,78), delle quote assoggettate a vincoli (per euro

158.090.583,17) e della parte destinata agli investimenti (per euro 1.951.093,27) ha determinato un disavanzo effettivo di euro 4.881.400.529,92, in diminuzione rispetto al risultato registrato nel 2023 (euro 5.110.609.368,71).

Nel complesso, tuttavia, la Regione non ha integralmente ripianato il disavanzo che avrebbe dovuto recuperare nell'anno 2024 per un importo complessivo di euro 30.018.425,67 con la conseguente necessità di applicare lo stesso importo all'esercizio 2025 così come previsto dalle norme di legge.

In argomento, occorre evidenziare come la situazione di disavanzo in cui versa la Regione Piemonte rende sempre cruciale che ogni componente indicata nel risultato di amministrazione venga quantificata correttamente nel rispetto delle norme e dei principi contabili che governano la formazione dei documenti di bilancio.

Sul punto, a fronte di specifici rilievi formulati dalla Sezione del controllo nella proposta di relazione in ordine alla sottostima del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), solo dopo l'udienza camerale di pre-parifica celebrata il 10 luglio u.s., la Regione ha trasmesso un emendamento al disegno di legge del rendiconto con il quale ha incrementato il menzionato fondo, con conseguente variazione della quota accantonata e della quota disponibile del risultato di amministrazione.

Per tale emendamento, la Sezione regionale del controllo ha approvato un aggiornamento della proposta di relazione inviata a questa Procura il 15 luglio u.s., con il quale ha favorevolmente considerato l'intervento di autocorrezione operato dalla Regione.

Tenuto conto delle argomentazioni esposte in tale integrazione, questa Procura ravvisa la permanenza di elementi di incertezza in ordine alla quantificazione del FCDE per le voci riguardanti le entrate della tassa automobilistica e delle sanzioni amministrative.

Sul punto, infatti, si rileva come, in esito all'esame dell'emendamento da ultimo pervenuto, il FCDE, seppur incrementato, registri degli scostamenti non trascurabili, pari a circa 29 milioni di euro.

Conclusivamente, pur considerando l'incremento operato con l'ultimo emendamento, permane, comunque, una sottostima del FCDE, stante che si perviene alla sua determinazione sulla base di margini di approssimazione non propriamente rinvenibili nei principi contabili.

Lo **stato patrimoniale** al 31 dicembre 2024, presenta un valore per l'attivo e per il passivo pari ad euro 7.406.207.710,92, con un patrimonio netto pari ad euro -8.822.808.274,43.

L'ammontare del **debito** a carico della Regione a fine dell'esercizio 2024 è pari ad euro 4.555.087.311,91, in diminuzione rispetto all'esercizio 2023 quando ammontava ad euro 4.779.617.836,59.

La Regione Piemonte, nel corso del 2024, non ha contratto nuovi prestiti. Il **bilancio consolidato** della Regione Piemonte per l'esercizio 2023 è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 13-21615 del 1° ottobre 2024.

Il risultato complessivo dell'esercizio di Gruppo, di cui al conto economico consolidato, comprensivo della quota di pertinenza di terzi, ammonta ad euro 449.814.040,79.

In materia, quale considerazione generale di evoluzione dell'ordinamento giuscontabile, è nota la valorizzazione da parte del Legislatore nazionale (anche nell'ordinamento finanziario delle Autonomie) della contabilità *accrual* quale riforma abilitante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (riforma 1.15), la quale è finalizzata a dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale. Sul punto, questa Procura evidenzia i recenti approdi ermeneutici delle Sezioni Riunite in sede di controllo (relazione all'udienza del 26 giugno 2025), nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato del 2024, ove viene osservato che *“la Corte, nelle varie audizioni, ha più volte ribadito l'ancoraggio della contabilità*

*finanziaria ai principi delineati dalla nostra Carta costituzionale (art. 81) nel presupposto di salvaguardare il punto di equilibrio, esercizio per esercizio, tra risorse sussunte dalla collettività e relativo utilizzo in vista degli obiettivi fissati dal Legislatore”.*

La **spesa relativa alla tutela della salute**, bene costituzionalmente garantito come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, incide in modo significativo sul bilancio delle Regioni, in considerazione del fondamentale ruolo svolto dalle stesse nell’organizzazione e nella gestione del sistema sanitario.

Rinviando alla Relazione della Sezione regionale di controllo per le puntuali analisi dei dati e dei flussi finanziari delle risorse destinate al settore sanitario, in questa sede corre l’obbligo di ribadire che il cosiddetto perimetro sanitario individua l’area del bilancio regionale costituita dalle entrate e dalle uscite relative al finanziamento della sanità.

Come è noto, il principio che regola il c.d. «perimetro sanitario», previsto dall’art. 20 del d. l.gs. n. 118 del 2011, richiede alle Regioni di garantire, nell’ambito del bilancio regionale, un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di programmazione finanziaria sanitaria.

La norma suindicata garantisce alle Regioni di essere in grado di assicurare i livelli essenziali di assistenza (LEA) e allo stesso tempo di rispondere in modo trasparente dei risultati della gestione sanitaria, senza confusione con quella ordinaria.

Inoltre, come rilevato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 132 del 2021, la separazione del fabbisogno dei LEA dagli oneri degli altri servizi sanitari sarebbe funzionale a scongiurare il rischio di destinare *“risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei*



*LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi”.*

Quindi, la destinazione delle risorse che finanziano i LEA andrebbe preservata *«mettendo al riparo il fondo sanitario da indebiti assorbimenti ad opera di spese ordinarie e “altre” spese sanitarie».*

In tema di perimetrazione, la Sezione regionale di controllo ha espresso rilievi in ordine ai trasferimenti in favore di ARPA ed al loro inserimento nel perimetro sanitario. L’articolo 21 (*“Finanziamento”*) della l.r. 26 settembre 2016 n. 18, al comma 1, prevede che *“Al finanziamento dell’ARPA si provvede mediante: a) una quota del fondo sanitario regionale destinata alla prevenzione, secondo parametri determinati dalla Giunta regionale in rapporto alle attività attribuite all’ARPA, nonché un contributo regionale ordinario annuale, da destinare alle attività istituzionali obbligatorie di cui all’articolo 7, comma 2” (...)* *“g bis) ulteriori risorse derivanti dall’esercizio di attività istituzionali rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA)”.*

Per l’individuazione dei servizi finanziabili, a favore di ARPA, con risorse del perimetro sanitario la norma suindicata rinvia all’adozione di apposito provvedimento della Giunta regionale, oggetto di richiesta istruttoria da parte della Sezione regionale di controllo. Quanto argomentato dalla Regione, nel corso dell’istruttoria, non appare superare le riserve espresse sul punto dalla Sezione regionale di controllo.

In merito, si rileva che la corretta attuazione di quanto previsto dall’articolo 21 della l.r. n. 18 del 2016 - che appare comunque in linea con il dettato costituzionale - richiede che i parametri per il finanziamento delle attività attribuite all’ARPA di una quota del fondo sanitario regionale destinata alla prevenzione siano previamente stabiliti, al fine della verifica di coerenza delle attività svolte dall’ARPA con le risorse di cui alla suddetta lettera a), avuto riguardo alle attività e alle prestazioni indicate nel d.p.c.m. 12 gennaio 2017.

Ciò al fine di garantire la maggiore trasparenza dei conti sanitari e delle risorse destinate al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali, come richiesto dall'articolo 20 del d. lgs. n. 118 del 2011, per impedire un uso disfunzionale delle risorse in esame.

Non appare sufficiente, pertanto, la generica attribuzione di codici dei servizi e della correlazione LEPTA - LEA definita dalla deliberazione SNPA (Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente) n.267/2025, essendo, invece, necessaria una puntuale definizione delle prestazioni con specifiche finalità afferenti all'erogazione dei LEA, e una rendicontazione puntuale dei servizi effettivamente erogati.

La mancata adozione di una specifica DGR rende, pertanto, carente il quadro normativo *“di una chiara previsione che subordini la misura del trasferimento, da un lato, ad una preventiva attività di programmazione delle prestazioni riconducibili ai LEA che l'Agenzia è chiamata a svolgere durante l'esercizio e, dall'altro, ad una successiva rendicontazione dell'effettivo impiego delle risorse destinate all'erogazione di servizi sanitari, fondata su criteri di rilevazione analitica dei fatti di gestione”*, aspetti entrambi stigmatizzati dall'ordinanza delle SSRR di questa Corte di remissione della questione di costituzionalità al Giudice delle leggi.

È da accogliere favorevolmente, per quanto non rappresenti una compiuta attuazione di quanto previsto dalla richiamata normativa regionale, quanto prospettato dalla Regione, in seguito alla udienza camerale tenutasi il 10 luglio u.s., secondo cui *“sarà cura dell'amministrazione assicurare che nei prossimi provvedimenti, venga data opportuna evidenza della corrispondenza tra le attività svolte e lo stanziamento previsto (valutazione su base annuale di indicatori per impiego fondo sanitario a finanziamento di ARPA)”*.

\*\*\* \*\*

Signor Presidente e Signori componenti del Collegio, a conclusione di queste considerazioni dell'Ufficio del Pubblico Ministero, chiedo di emettere la pronunzia di regolarità del Rendiconto generale della

Regione Piemonte per il 2024, ferme le precisazioni e considerazioni della Procura Regionale più diffusamente specificate nella memoria.



# **INDICE**

## **Introduzione**

### **Capitolo I**

#### **Il quadro finanziario generale regionale**

1.1	La gestione di competenza	p. 9
1.1.1	Il risultato della gestione di competenza	p. 10
1.1.2	L'analisi delle spese per missioni	p. 13
1.2	La gestione dei residui	p. 15
1.3	La gestione di cassa	p. 22
1.4	Gli equilibri di bilancio	p. 24
1.5	Il risultato di amministrazione	p. 26
1.6	Il conto economico e lo stato patrimoniale	p. 33
1.7	L'indebitamento	p. 34
1.8	Il bilancio consolidato	p. 36

### **Capitolo II**

#### **La gestione sanitaria regionale**

2.1	Quadro generale della gestione sanitaria	p. 44
2.2	Le risorse a disposizione nel perimetro sanitario	p. 45
2.3	La spesa per la sanità	p. 51

<b>Conclusioni</b>	<b>p. 60</b>
--------------------	--------------



## INDICE DELLE TABELLE

Tab. 1: Gestione di competenza	p. 9
Tabb. 2 e 3: Saldo della gestione di competenza	p. 12
Tab. 4: Spese articolate per missioni-impegni	p. 13
Tab. 5: Gestione residui	p. 16
Tab. 6: Residui attivi e passivi, ripartizione per titoli	p. 16
Tab. 7: Risultato di cassa	p. 22
Tab. 8: Entrate e spese, suddivisione per titoli	p. 22
Tab. 9: Risultato di amministrazione e composizione	p. 26
Tab. 10: Risultato di amministrazione, parte disponibile	p. 27
Tab. 11: Componenti non recuperate del disavanzo di amministrazione	p. 29
Tab. 12: Conto economico	p. 33
Tab. 13: Stato patrimoniale	p. 34
Tab. 14: Situazione debitoria	p. 36
Tab. 15: Incidenza delle fasi contabili del perimetro sanitario nel rendiconto 2024 comprese le partite di giro	p. 44
Tab. 16: Perimetro sanitario	p. 45





